Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001

Rolls Royce Solutions Italia S.r.l.

Versione n. 6.0	**Data: 30/09/2025**
Approvato da: Consiglio di Amministrazione	**Data: 26/11/2025**

REVISIONI DEL DOCUMENTO

Versione	Documento	Aggiornamento	Data
1.0	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001	Parte Generale Da Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione a Parte Speciale N – Reati Ambientali	16/11/2011
2.0	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001	Introduzione della Parte Speciale P – Impiego di lavoratori irregolari e aggiornamento Parti Speciali A e B in seguito all'introduzione della L. 190 del 2012, "Legge Anticorruzione"	12/07/2013
3.0	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001	Recepimento nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 della "*Anticorruption guideline*" e del Codice di Condotta del Gruppo Rolls-Royce. Introduzione nella Parte Speciale Parte Speciale G del reato elementare di "Autoriciclaggio" a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.186 del 15 Dicembre 2014.	31/03/2015
4.0	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001	Revisione della Parte Generale e revisione delle Parti Speciali per aggiornamento catalogo dei reati 231, con l'introduzione di: Parte Speciale Q Reati di razzismo e xenofobia; Parte Speciale R Reati di frodi in competizione sportive; Parte Speciale S Reati tributari Parte Speciale T Reati di Contrabbando.	30/11/2020
5.0	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001	Revisione della Parte Generale e revisione delle Parti Speciali per aggiornamento catalogo dei reati 231, con l'introduzione di: Parte Speciale V Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; Parte Speciale W Delitti contro il patrimonio culturale; Parte Speciale X Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	24/05/2022
6.0	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001	Inserito paragrafo 5 "**Whistleblowing**" e relativi sottoparagrafi al fine di recepire le disposizioni del **D. Lgs. 24/2023** e quanto implementato da Rolls-Royce attraverso la piattaforma Speak Up Line (in particolare: si disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, sia nel settore pubblico che privato). Sono inoltre state recepite le disposizioni del **D. Lgs. 129/2024** che introduce sia sanzioni penali per chiunque effettui in maniera abusiva le attività di offerta al pubblico di token, prestazione di servizi per le cripto attività, emissione di token di moneta elettronica in violazione della disciplina di cui al REG UE 2023/1114 sia l'ampliamento del novero delle condotte illeciti segnalabili nell'ambito del Whistleblowing ricomprendendovi, appunto, le violazioni del predetto REG UE 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività. Con il D. Lgs. 129/2024 l'ordinamento italiano si è adeguato al c.d.	30/09/2025

Versione	Documento	Aggiornamento	Data
		Regolamento MICA, il Regolamento Europeo relativo ai mercati delle cripto-attività. Revisione della Parte Generale e revisione delle Parti Speciali per aggiornamento catalogo dei reati 231 a seguito delle modifiche apportate agli **Artt. 24** (in particolare, la L. 137/2023 ha introdotto due nuovi reati: art. 353 c.p. "Turbata libertà degli incanti" e art. 353-bis c.p. "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"), **24-bis** (in particolare, con la L. 90/2024 il Legislatore è intervenuto ad aumentare le sanzioni pecuniarie attribuibili all'ente nel caso di responsabilità amministrativa, così come in relazione alle pene previste per i soggetti che compiono gli illeciti "informatici" tenendo in considerazione anche le cosiddette "truffe via web". È stato analizzato anche il nuovo reato di Estorsione" ex art. 629, comma 3, c.p., introdotto nel perimetro dell'Art. 24-bis), **25** (in particolare, la L. 112/2024 ha introdotto il reato ex art. 314-bis c.p. "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" e modificato l'art. 322-bis del c.p. coordinandolo con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio a seguito della Legge 114/2024.), **25-bis 1.** (in particolare, la L. 206/2023 amplia l'ambito applicativo del reato di "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" di cui all'art. 517 c.p., oltre alla commercializzazione del bene contraffatto viene oggi punito anche chi detiene per la vendita un prodotto contraffatto), **25-ter** (in particolare, il D. Lgs. 19/2023 ha dato attuazione nell'ordinamento giuridico italiano alla Direttiva (UE) 2019/2121 volta ad armonizzare il diritto dell'Unione in tema di operazioni di trasformazione, fusione e scissione a carattere transfrontaliero. Sul fronte sanzionatorio, l'art. 54 del D. Lgs. 19/2023 introduce infatti nell'ordinamento penale il nuovo reato di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare", che punisce il comportamento di chiunque "formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti" al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 29 per il rilascio del certificato preliminare da parte del notaio attestante la regolarità delle formalità seguite in operazioni transfrontaliere), **Art. 25-octies.1** (in particolare, la L. 137/2023 ha aggiunto l'art. 512-bis c.p. "Trasferimento fraudolento di valori" . Tale fattispecie incrimina la condotta di colui che attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 "Ricettazione", 648-bis "Riciclaggio" e 648-ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"), **25-novies** (in particolare, la L. 166/2024 ha esteso le categorie di soggetti ammessi all'esercizio dell'attività di	

Versione	Documento	Aggiornamento	Data
		intermediazione sul diritto d'autore agli artt. 171-bis, 171-ter e 171-septies, i quali articoli puniscono ora: le contraffazioni dei contrassegni SIAE e le contraffazioni realizzate da organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti), **25-undecies** (in particolare, la L. 137/2023 inasprisce le sanzioni per i reati penali in materia ambientale e il Decreto Legge n.116/2025 *"Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"* introduce nuove fattispecie di reato, ampliando le ipotesi di responsabilità anche per le condotte colpose, innalzando le sanzioni pecuniarie e rafforzando le sanzioni interdittive) , **25-duodecies** (in particolare, la L. 187/2024 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali" ha apportato modifiche all'art. 22 del D. Lgs. 286/1998 che è compreso nel novero dell'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001. In tale contesto la L. 187/2024 ha introdotto nel D. Lgs. 286/1998 il nuovo art. 18-ter "Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" che, in estrema sintesi, determina il rilascio con immediatezza di un permesso di soggiorno ad una vittima di sfruttamento per sottrarsi alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento), **25-quinquiesdecies** (in particolare, il D. Lgs. 87/2024 "Revisione del sistema sanzionatorio tributario" ha dato attuazione ai princìpi e ai criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di IVA, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali. La riforma del sistema sanzionatorio è stata finalizzata a conseguire una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di *bis in idem*. Quando, per lo stesso fatto dovesse essere applicata una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il Giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, dovrà tenere conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva), **25-sexiesdecies** (in particolare, il D. Lgs. 141/2024 attua la revisione della disciplina doganale nazionale e introduce rilevanti modifiche del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nell'ambito della delega conferita al Governo con la Legge 111/2023 per la riforma complessiva del sistema fiscale. L'art. 25-sexiesdecies, rubricato "Contrabbando", non ricomprende più solamente i reati in materia doganale, in	

Versione	Documento	Aggiornamento	Data
		relazione ai quali viene modificato il riferimento normativo, cioè non più il T.U.L.D. -Testo Unico della Legge Doganale - DPR 43/1973 – abrogato -, ma bensì le nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione introdotte con tale modifica, ma anche i reati in materia di accise disciplinati dal T.U.A., ex D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), **25-septiesdecies** (in particolare, la L. 6/2024 è intervenuta sul primo comma dell' art. 518 duodecies c.p., che oggi risulta quindi parzialmente modificato in senso restrittivo, punendo "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui") e **25-undevicies** (la L. 82/2025 introducendo l'art. 25-undevicies sono inseriti nel catalogo dei reati presupposto i "Delitti contro gli animali").	

Tabella 1 – Revisioni del documento

INDICE

1 PREMESSA 11
2 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 11
2.1 Contenuti principali 11
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 14
3.1 Requisiti Generali 14
3.2 I principi regolatori del Modello 15
3.3 Aggiornamento, modifiche ed integrazioni del Modello 16
4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA 17
4.1 Autorità e responsabilità 18
4.2 Flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza 19
4.3 Reporting e gestione dei documenti 20
5 WHISTLEBLOWING 20
5.1 Modalità di funzionamento del Whistleblowing 20
5.2 I destinatari delle disposizioni Whistleblowing 21
5.3 Violazioni che possono essere segnalate nell'ambito del Whistleblowing ex D. Lgs. 24/2023 22
5.4 I canali per le segnalazioni nell'ambito del Whistleblowing ex D. Lgs. 24/2023 23
5.5 Scelta del canale di segnalazione 25
5.6 Scelta del canale di segnalazione 26
5.7 Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati 27
5.8 Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalati 28
5.9 Segnalazioni non rilevanti 28
5.10 Garanzie inerenti il sistema di segnalazione 28
5.11 Provvedimenti disciplinari in caso di violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante 29
5.12 Le ipotesi sanzionatorie a carico dell'Ente relative al canale interno di segnalazione 30
6 INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 31
6.1 Informazione e formazione dei dipendenti 31
6.2 Diffusione ai fornitori, ai clienti ed ai collaboratori esterni 32
7 SISTEMA SANZIONATORIO 32
7.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti 34
7.2 Misure nei confronti dei dirigenti 34

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori 35
7.4 Misure nei confronti dei Sindaci 35
7.5 Misure nei confronti delle Società fornitrici e degli altri soggetti terzi 35
7.6 Misure nei confronti dei consulenti e dei partner 35
7.7 Infrazioni che possono comportare l'erogazione da parte di ANAC di sanzioni amministrative pecuniarie 36
8 DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' 36
8.1 La Società ed i servizi offerti 36
8.2 Organigramma aziendale 37
8.3 Principali funzioni aziendali 37
8.4 Struttura di *governance* e controllo 40
9 INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ED IL CODICE ETICO 43
10 PARTI SPECIALI 43
11 PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 44
11.1 Reati presupposto 44
11.2 Obblighi informativi verso l'OdV 51
11.3 *Speak Up Line* 51
12 PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI 53
12.1 Reati presupposto 53
12.2 Obblighi informativi verso l'OdV 58
12.3 *Speak Up Line* 58
13 PARTE SPECIALE C – ALTRI REATI 59
13.1 Reati presupposto 59
13.2 Obblighi informativi verso l'OdV 62
13.3 *Speak Up Line* 62
14 PARTE SPECIALE D – REATI FINANZIARI 63
14.1 Reati Presupposto 63
14.2 Obblighi informativi verso l'OdV 65
14.3 *Speak Up Line* 65
15 PARTE SPECIALE E – REATI TRANSNAZIONALI 67
15.1 Reati presupposto 67
15.2 Obblighi informativi verso l'OdV 71

15.3 *Speak Up Line* ... 71
16 PARTE SPECIALE F – REATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO ... 73
16.1 Reati presupposto ... 73
16.2 Obblighi informativi verso l'OdV ... 75
16.3 *Speak Up Line* ... 75
17 PARTE SPECIALE G – REATI DI RICICLAGGIO ... 76
17.1 Reati presupposto ... 76
17.2 Obblighi informativi verso l'OdV ... 78
17.3 *Speak Up Line* ... 78
18 PARTE SPECIALE H – DELITTI INFORMATICI ... 80
18.1 Reati presupposto ... 80
18.2 Obblighi informativi verso l'OdV ... 85
18.3 *Speak Up Line* ... 85
19 PARTE SPECIALE I – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ... 86
19.1 Reati presupposto ... 86
19.2 Obblighi informativi verso l'OdV ... 91
19.3 Speak Up Line ... 91
20 PARTE SPECIALE L – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO ... 92
20.1 Reati presupposto ... 92
20.2 Obblighi informativi verso l'OdV ... 94
20.3 *Speak Up Line* ... 94
21 PARTE SPECIALE M – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE ... 95
21.1 Reati presupposto ... 95
21.2 Obblighi informativi verso l'OdV ... 96
21.3 *Speak Up Line* ... 96
22 PARTE SPECIALE N – DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ... 97
22.1 Reati presupposto ... 97
22.2 Obblighi informativi verso l'OdV ... 97
22.3 Speak Up Line ... 97
23 PARTE SPECIALE O – REATI AMBIENTALI ... 99
23.1 Reati presupposto ... 99
23.2 Obblighi informativi verso l'OdV ... 107

23.3 Speak Up Line 107
24 PARTE SPECIALE P – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI 108
24.1 Reati presupposto 108
24.2 Obblighi informativi verso l'OdV 109
24.3 *Speak Up Line* 109
25 PARTE SPECIALE Q – RAZZISMO E XENOFOBIA 111
25.1 Reati presupposto 111
25.2 Obblighi informativi verso l'OdV 112
25.3 *Speak Up Line* 112
26 PARTE SPECIALE R – FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE 113
26.1 Reati presupposto 113
26.2 Obblighi informativi verso l'OdV 114
26.3 *Speak Up Line* 114
27 PARTE SPECIALE S – REATI TRIBUTARI 115
27.1 Reati presupposto 115
27.2 Obblighi informativi verso l'OdV 119
27.3 *Speak Up Line* 119
28 PARTE SPECIALE T – REATI DI CONTRABBANDO 120
28.1 Reato presupposto 120
28.2 Obblighi informativi verso l'OdV 128
28.3 *Speak Up Line* 128
29 PARTE SPECIALE U – RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (Costituiscono presupposto gli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva) 129
29.1 Obblighi informativi verso l'OdV 129
30 PARTE SPECIALE V – DELITTI IN MATERIA DI SRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (Articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021 e modificato dalla Legge 137/2023) 130
30.1 Reato presupposto 132
30.2 Obblighi informativi verso l'OdV 134
30.3 *Speak Up Line* 134

31 PARTE SPECIALE W – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (Articolo aggiunto dalla Legge n.22/2022 e modificato dalla Legge 6/2024) 135
31.1 Reati presupposto 135
31.2 Obblighi informativi verso l'OdV 135
31.3 *Speak Up Line* 136
32 PARTE SPECIALE X – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (Articolo aggiunto dalla Legge n.22/2022) 137
32.1 Reati presupposto 137
32.2 Obblighi informativi verso l'OdV 138
32.3 *Speak Up Line* 138
33 PARTE SPECIALE Y – DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (Articolo aggiunto dalla Legge n.82/2025) 139
33.1 Reati presupposto 139
33.2 Obblighi informativi verso l'OdV 140
33.3 *Speak Up Line* 140
34 PARTE SPECIALE Z – ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2023/1114 DEL PARLMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 31 MAGGIO 2023, RELATIVO AI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 1093/2010 E (UE) N. 1905/2010 E LE DIRETTIVE 2013/36/UE E 2019/1927/UE (Articolo aggiunto dal D. Lgs. 129/2024) 141

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Revisioni del documento 5
Tabella 2 – Reati presupposto 12

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello") adottato da Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. (di seguito la Società) al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo. n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito anche Decreto 231).

2 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

2.1 Contenuti principali

Il D. Lgs. n. 231/2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti per i reati previsti dal Decreto ("reati presupposto"), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

I reati presupposto previsti dal Decreto 231 sono:

Reato Presupposto	Articolo del Decreto
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico	Art. 24
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24 bis
Delitti di criminalità organizzata	Art. 24 ter
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 25
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 25 bis
Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 25 bis.1
Reati societari	Art. 25 ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle Leggi speciali	Art. 25 quater
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25 quater – 1
Delitti contro la persona individuale	Art. 25 quinquies
Reati di abuso del mercato	Art. 25 sexies
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Art. 25 septies
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	Art. 25 octies
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 25-octies.1
Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 25-octies.1 comma 2
Delitti in materia di violazioni del diritto di autore	Art. 25 novies

Reato Presupposto	Articolo del Decreto
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	Art. 25 decies
Reati ambientali	Art. 25 undecies
Impiego di lavoratori irregolari	Art. 25 duodecies
Razzismo e xenofobia	Art. 25 terdecies
Frodi in competizioni sportive	Art. 25 quaterdecies
Reati Tributari	Art. 25 quinquiesdecies
Reati di contrabbando	Art. 25 sexiesdecies
Delitti contro il patrimonio culturale	Art. 25-septiesdecies
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art. 25-duodevicies
Delitti contro gli animali	Art. 25-undevicies
Responsabilità degli Enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	n.a.
Reati transnazionali, introdotti con la Legge n. 146 del 16 marzo 2006	n.a.
Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D. Lgs. 129/2024)	n.a.

Tabella 2 – Reati presupposto

In particolare, il Decreto 231 disciplina la responsabilità della persona giuridica esponendola anche a rischi di natura penale, considerando in particolare che:

a) l'accertamento della responsabilità avviene nell'ambito del processo penale;

b) tale responsabilità è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato.

L'ente potrà quindi essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

I presupposti perché un ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

a) che un soggetto che riveste posizione apicale all'interno della sua struttura, ovvero, un suo sottoposto abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231;

b) che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

c) che il reato commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, quanto meno derivi da una "colpa di organizzazione".

L'articolo 6 del Decreto 231, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatesi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato all'Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente aggirando il suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui alla precedente lett. b).

È opportuno ricordare che questa responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Il Decreto 231 prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – il Modello di organizzazione, gestione e controllo citato, debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto 231;

2. prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

5. assicurare il funzionamento di un idoneo sistema di segnalazioni che garantisca il rispetto del divieto di attuare atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante che dovrà allo stesso tempo basare la propria segnalazione su elementi di fatti precisi e concordanti (nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 sul cosiddetto "Whistleblowing");

6. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (Regolamento sanzionatorio).

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del Modello in termini facoltativi e non obbligatori. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante l'adozione del Modello da parte

dell'azienda risulti essere facoltativa, di fatto essa diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di compimento del reato.

Infine, soprattutto in termini probatori l'esenzione può essere avvalorata anche attraverso la produzione della documentazione delle fasi volte alla definizione e formalizzazione del modello.

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Requisiti Generali

L'obiettivo di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. è quello di definire ed implementare un Modello di organizzazione, gestione e controllo, per garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ed in particolare per beneficiare dell'esenzione prevista dal Decreto 231.

Lo scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico (preventivo ed ex-post) di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio che siano commessi i reati presupposto, da parte dei soggetti legati a vario titolo a Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l., mediante l'individuazione delle aree a rischio.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato e che l'ipotesi di commettere un reato è fortemente condannata da Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio. In secondo luogo, il Modello, attraverso il monitoraggio costante delle attività, consente di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, negli Organi Sociali, nei fornitori e nei collaboratori esterni, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree a rischio, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni delle norme e alle procedure aziendali – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Il presente Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l.

Il progetto di definizione e aggiornamento periodico del Modello di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. ha previsto le seguenti macro-attività:

- raccolta e analisi della documentazione interna (visura camerale, sistema di procure e poteri di firma, organigramma aziendale, *guidelines* di gruppo e locali, procedure operative, *process map*, mansionari e *job description*, *Codice di Condotta Rolls Royce*, ecc.);

- organizzazione di alcune sessioni di interviste ed approfondimenti con l'Amministratore Delegato, responsabili di funzione (soggetti apicali) e con le risorse operative che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati previsti dal Decreto 231 (soggetti all'altrui direzione);
- identificazione e valutazione complessiva del rischio all'interno della struttura aziendale, per accertare il grado di probabilità di accadimento dell'evento e dell'impatto che il medesimo determinerebbe, individuando le metodologie di intervento che possono consentire di ridurlo;
- censimento degli ambiti aziendali di attività per l'individuazione dei processi a rischio rispetto alle casistiche di reato considerate (individuazione delle aree a rischio) ed agli aggiornamenti introdotti dal Legislatore all'interno del novero di reati previsti dal Decreto 231;
- analisi dei potenziali rischi emersi nelle aree di indagine;
- definizione ed aggiornamento di principi generali di comportamento e di procedure specifiche per ogni processo a rischio;
- intervento sulle procedure e sulle risorse umane attraverso attività di formazione / informazione;
- definizione di opportuni ed aggiornati piani di verifica volti a monitorare il corretto e puntuale rispetto dei principi generali di comportamento e delle procedure specifiche adottate nel Modello;
- aggiornamento del Codice Etico, anche a seguito dei cambiamenti organizzativi intercorsi.

3.2 I principi regolatori del Modello

Nella definizione, costruzione ed applicazione del proprio modello, Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. osserva i seguenti principi regolatori:

- la ***definizione di regole comportamentali*** idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- una chiara e formalizzata ***assegnazione di poteri e responsabilità***, coerente con le mansioni attribuite;
- la disposizione di ***documentazione normativa*** per le singole attività aziendali.

In particolare, il ***sistema delle procure*** prevede che:

- le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;
- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;
- i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione ed ai compiti conferiti.

Il ***sistema delle procedure*** prevede che:

- vengano definite e regolamentate ***le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività*** aziendali a rischio reato;
- sia garantita, ove possibile, ***l'oggettività dei processi decisionali*** (ad esempio con la predisposizione di albi fornitori qualificati, ecc.);
- la definizione di ***attività di sensibilizzazione e diffusione*** a tutti i livelli della Società dei principi generali e delle procedure specifiche, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- la ***separazione delle funzioni***, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione (qualora il controllo venga effettuato da un unico soggetto). Tale principio dovrà comunque consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale;
- la ***tracciabilità delle operazioni*** (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo), volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- la determinazione di un efficace ***sistema dei controlli interni a più livelli***, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati distribuiti all'interno della Società e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi.

L'adozione di una policy **Anticorruzione** vede in particolare:

- l'aggiornamento ed integrazione del Codice Etico di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. con il Codice Globale di Condotta di Rolls-Royce;
- l'introduzione nel proprio sistema di controllo interno della *Anti-Corruption Guideline* (*Global Anti-Bribery and Corruption Guideline*) emanata da Rolls-Royce Power Systems.

3.3 Aggiornamento, modifiche ed integrazioni del Modello

Il Modello è aggiornato periodicamente al fine di garantire un'efficace corrispondenza con lo scenario normativo di riferimento e/o comunque in occasione di modifiche intervenute nell'organizzazione.

Le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l.

La Società si impegna ad una tempestiva diffusione di tutti gli aggiornamenti del presente Modello ai propri Amministratori, dipendenti e collaboratori esterni. Inoltre, se necessario, provvede all'organizzazione di sessioni di *training* dedicate.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con delibera del 14/12/2011 il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la costituzione dell'Organismo di Vigilanza che viene rinnovato con scadenza triennale; ultima delibera di rinnovo del 27/11/2023 che ha confermato l'Organismo costituito da tre soggetti; i medesimi attuano anche in via disgiunta le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente.

L'OdV si riunisce almeno due volte all'anno.

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione; i suoi componenti restano in carica per il periodo di nomina (tre anni) e sono rieleggibili.

L'OdV deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- ***indipendenza e autonomia*** dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice;
- ***professionalità***, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di valutazione, di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di amministrazione, di finanza e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale.
- ***continuità di azione***, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto 231 non è consentito affidare in *outsourcing* le attività di controllo interno. È possibile solo affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, ovvero l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

L'Organismo di Vigilanza, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui ad un membro dell'OdV venga comminata una delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio, il suddetto decade con effetto immediato ed il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un sostituto.

4.1 Autorità e responsabilità

All'OdV fanno capo i seguenti compiti:

a) vigilare sull'osservanza del Modello da parte di tutti i dipendenti, degli Organi Sociali, dei fornitori e dei collaboratori esterni della Società;

b) garantire un flusso di informazioni verso i vertici della Società (Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato), tramite la redazione e la distribuzione di apposita reportistica;

c) predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del Decreto 231 (segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello);

d) vigilare sull'adeguatezza e l'efficacia del Modello:

   1. programmando l'attività di verifica;

   2. effettuando verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio procedendo alla loro formalizzazione (verifica dell'aggiornamento e del rispetto delle procedure, del sistema di deleghe in termine di coerenza tra poteri conferiti ed attività espletate, della conoscenza del Modello, ecc.);

   3. effettuando incontri periodici con l'Amministratore Delegato, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, al fine di confrontarsi, verificare e relazionare sull'andamento del Modello;

   4. promuovendo incontri con il Consiglio di Amministrazione, ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento per discutere in materie inerenti il funzionamento e l'efficacia del Modello;

e) promuovere l'aggiornamento del Modello:

   1. valutando con la collaborazione delle funzioni competenti, le iniziative propedeutiche all'aggiornamento del Modello;

   2. valutando le modifiche organizzative/gestionali e gli adeguamenti legislativi delle norme cogenti, in termine di loro impatto sul Modello;

   3. predisponendo misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio;

   4. proponendo al Consiglio di Amministrazione, le modifiche al Modello, rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti dell'organizzazione, da interventi legislativi che ne richiedano l'adeguamento o dall'effettiva commissione di reati;

   5. disponendo l'esecuzione dell'analisi di rischio in caso di elementi nuovi o di necessità oggettive di effettuare una nuova valutazione del rischio.

4.2 Flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231, viene istituito l'obbligo di informazione verso l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito, o ad atti che si configurino come violazioni del Modello.

Per avere la massima efficienza operativa, all'OdV deve essere garantito l'accesso senza restrizioni a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività.

È istituito inoltre un obbligo a carico dei responsabili di riportare all'OdV annualmente, ovvero in tutte le situazioni in cui se ne ravvisa la necessità, su eventuali modifiche intervenute nell'attività operativa svolta (livelli di responsabilità, *guidelines* locali e di gruppo, procedure operative in essere, controlli effettuati e risultanze emerse, nuove attività avviate potenzialmente esposte ai rischi di reato previste dal Decreto 231).

Nel caso in cui una funzione aziendale non sia sottoposta ad audit annuale, è fatto obbligo al responsabile della stessa di inviare, attraverso mail, all'OdV eventuali elementi rilevanti emersi e/o caratterizzanti l'attività riferibili al periodo che sarebbe stato oggetto di controllo attraverso l'audit.

È fatto obbligo a tutta l'Organizzazione (Organi societari, Dirigenti, responsabili di funzione e dipendenti) di comunicare tempestivamente all'OdV le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da ogni autorità giudiziaria, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del Decreto 231 in cui possa essere coinvolta la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del Decreto 231;
- eventuali segnalazioni dalle quali emergano atti od omissioni contrari alle norme previste dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari ed alle eventuali sanzioni comminate nei confronti dei dipendenti, oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Segnalazione

È possibile comunicare con l'Organismo di Vigilanza attraverso la casella di posta elettronica dedicata e riservata (odv.mtuitalia@googlemail.com).

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve darne comunicazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli

obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede (si veda quanto descritto nei successivi paragrafi relativamente al Whistleblowing).

4.3 Reporting e gestione dei documenti

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente al CdA:

- mediante relazione scritta, circa lo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno ed agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello;
- il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno in corso (*Audit Plan*).

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (elettronico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

5 WHISTLEBLOWING

5.1 Modalità di funzionamento del Whistleblowing

I destinatari del Modello che vengano a conoscenza di eventuali situazioni di rischio di commissione di reati nel contesto aziendale o comunque di condotte che si pongano in contrasto con le prescrizioni del Modello attuate da altri destinatari, hanno l'obbligo di segnalarle tempestivamente, in quanto tutti i destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con la Società nel garantire effettività e cogenza al Modello, rendendo note, senza ritardo, situazioni di rischio (possibilmente prima che sfocino in illeciti penalmente rilevanti) od anche di illeciti penali già consumati (onde evitare che i danni già prodottisi abbiano conseguenze permanenti o comunque reiterate nel tempo).

A tal fine Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. adotta, con il presente Modello, un sistema di gestione virtuosa delle segnalazioni in conformità all'art. 6, comma 2-bis, del Decreto 231, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). Il D. Lgs. 24/2023 ha attuato la suddetta direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Tale sistema - c.d. "whistleblowing" - da un lato contribuisce ad individuare e contrastare possibili illeciti, dall'altro serve a creare un clima di trasparenza in cui ogni destinatario è stimolato a dare il suo contributo alla cultura dell'etica e della legalità aziendale, senza timore di subire ritorsioni da parte degli organi sociali,

dei superiori gerarchici o dei colleghi eventualmente oggetto delle segnalazioni. Al contempo, la società assicura mediante il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che il proprio sistema disciplinare sia mirato anche alla tutela:

1. della riservatezza e non discriminazione dei segnalanti in buona fede
2. della reputazione e dignità dei soggetti segnalati in mala fede

In particolare, Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l recepisce quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "Decreto Whistleblowing") di "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del Decreto 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

5.2 I destinatari delle disposizioni Whistleblowing

I destinatari delle disposizioni Whistleblowing ai sensi del D. Lgs. 24/2023 sono:

1. i dipendenti di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l
2. gli autonomi: i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del c.p.c. e all'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che svolgono la propria attività lavorativa presso Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l
3. i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l
4. i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso da Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l
5. stagisti, tirocinanti, volontari che prestano la propria attività presso da Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l
6. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l

I destinatari, che siano venuti a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

5.3 Violazioni che possono essere segnalate nell'ambito del Whistleblowing ex D. Lgs. 24/2023

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'Ente privato i.e. società Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della società Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l., e che consistono in:

1. illeciti penali, civili, amministrativi o contabili
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001
3. violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231 adottato dalla società Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l
4. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nell'allegato **Parte I e Parte II al D. Lgs. 24/2023**) relativi ai seguenti settori:
   a) **appalti pubblici** (Allegato al D. Lgs. 24/2023: parte I, lettera A. articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -appalti pubblici)
   b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Allegato al D. Lgs. 24/2023: parte I, lettera B. articolo 2, comma 1, lettera b), compreso anche il punto xxi-bis): "regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937" – non applicabile alla Società Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l -
   c) sicurezza e conformità dei prodotti (Allegato al D. Lgs. 24/2023: parte I, lettera C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3)
   d) sicurezza dei trasporti (Allegato al D. Lgs. 24/2023: parte I, lettera D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) ; – non applicabile alla Società Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l
   e) tutela dell'ambiente (Allegato al D. Lgs. 24/2023: parte I, lettera E. articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -tutela dell'ambiente);
   f) radioprotezione e sicurezza nucleare (Allegato al D. Lgs. 24/2023: parte I, lettera F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) ; – non applicabile alla Società Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l
   g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali (Allegato al D. Lgs. 24/2023: parte I, lettera G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) ; – non applicabile alla Società Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l
   h) salute pubblica (Allegato al D. Lgs. 24/2023: parte I, lettera H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) ; – non applicabile alla Società Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l

i) protezione dei consumatori (Allegato al D. Lgs. 24/2023: parte I, lettera I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) ; – non applicabile alla Società Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l

j) **tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi** (Allegato al D. Lgs. 24/2023: parte I, lettera J. articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)

k) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo: alla **Parte II**, lettera A., numero 2, lettera a), numero 3) (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) il previgente punto i) è sostituito dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione". E il previgente punto ii) è sostituito dal Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849" – non applicabile alla Società Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l

l) prevenzione dei reati inerenti la sicurezza dei trasporti: alla **Parte II**, lettera B., numero 2, lettera a), numero 3)

m) prevenzione dei reati inerenti la tutela dell'ambiente: alla **Parte II**, lettera C., numero 2, lettera a), numero 3)

1. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), così come indicati nel D. Lgs. 24/2023;
2. atti o omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'art. 26, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
3. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4) dell'Art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 24/2023.

5.4 I canali per le segnalazioni nell'ambito del Whistleblowing ex D. Lgs. 24/2023

Il Legislatore ha previsto che le comunicazioni sulle violazioni siano di quattro tipi:

1. “interna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.

   Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l ha implementato un canale di segnalazione interna (sia in forma scritta che in forma orale) utilizzabile attraverso una piattaforma informatica dedicata: *SPEAK-UP LINE*, gestita da NAVEX, una società indipendente da Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l.

   Una volta che l'utente "si fa sentire" tramite la *Speak Up Line*, (Fai sentire la tua voce) NAVEX riceve la segnalazione e la trasmette al Team *Speak Up* di Rolls-Royce.

   Il Team *Speak Up* "ascolta" esaminando la domanda o preoccupazione di *Speak Up* e quindi determinando la migliore linea d'azione per ottenere una risposta alla domanda o per affrontare la preoccupazione. Ciò significa spesso coinvolgere un esperto della materia per fornire una guida o approfondire la questione.

   Ma non ci si deve preoccupare, il Team *Speak Up* mantiene la supervisione per garantire che la questione sia esaminata a fondo in modo tempestivo. Se si sceglie di segnalare in modo anonimo, il Team *Speak Up* continuerà ad essere il principale punto di contatto e comunicherà con l'autore della segnalazione tramite la *Speak Up Line*.

2. “esterna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna. Il canale di segnalazione esterna è fruibile attraverso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). L’ANAC è competente della gestione di detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L’accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore (al fine di preservare gli strumenti di tutela).

3. divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

4. denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

5.5 Scelta del canale di segnalazione

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

1. non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla Legge;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna:
   - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata ad affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
   - questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante).
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

1. ad una segnalazione interna, a cui l'ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento)
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);

3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa (si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti).

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, ANAC tratterrà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni[1].

5.6 Scelta del canale di segnalazione

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro e più in generale di collaborazione con Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'incarico rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento dello stesso, seppure in modo casuale.

Le Segnalazioni che saranno prese in considerazione sono soltanto quelle circostanziate e fondate e che riguardano fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su supposizioni o voci correnti.

Inoltre, il sistema di segnalazione non potrà essere utilizzato dal Segnalante per scopi meramente personali, per rivendicazioni o lamentele, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle funzioni aziendali di competenza.

[1] Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il D. Lgs. n. 24/2023.

Il Team *Speak Up* in qualità di soggetto designato alla ricezione e all'esame delle segnalazioni valuterà tutte le segnalazioni ricevute, intraprendendo le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione.
Ogni conseguente decisione sarà motivata. Qualora lo richieda, il segnalato sarà "sentito" dal Team Speak Up anche mediante la acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
Gli eventuali provvedimenti disciplinari saranno applicati dagli Organi sociali competenti, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l.
Le segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l., delle procedure/Parti Speciali in esso richiamate e del Codice Etico devono possono essere trasmesse anche tramite la casella di posta elettronica dedicata e riservata (odv.mtuitalia@googlemail.com) di competenza dell'Organismo di Vigilanza.
Anche per le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del diritto dell'Unione in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno; solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 D. Lgs. 24/2023 sarà possibile effettuare la segnalazione mediante il canale esterno (rif. ANAC).

5.7 Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati

Con l'intento di facilitare il Segnalante nell'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un elenco di condotte/comportamenti rilevanti:

- violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati da Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l.;
- dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (ad esempio: agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad esempio: mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali, ambientali, ecc.);
- promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, enti di certificazione o altri soggetti con cui Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. intrattiene rapporti di collaborazione;
- accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio da fornitori/altri soggetti, in scambio di favori o comportamenti infedeli;
- accordi illeciti con fornitori, consulenti, clienti, professionisti, ecc. (ad esempio: emissione di fatture fittizie, accordi sui prezzi ecc.);
- falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- irregolarità negli adempimenti contabili-amministrativi o fiscali, o nella formazione del bilancio di esercizio di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l.;

- falsificazione di note spese (ad esempio: rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- furti di denaro, valori, forniture o altri beni appartenenti alla Società Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l.;
- rivelazione non autorizzata di informazioni confidenziali;
- frodi informatiche.

5.8 Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalati

Il Sistema di Whistleblowing non deve essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato quindi:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato.

5.9 Segnalazioni non rilevanti

Le Segnalazioni devono essere pertinenti al campo di applicazione del presente Protocollo. In particolare, sono ritenute non rilevanti segnalazioni che:

- si riferiscono a Soggetti Segnalati o a società che non fanno parte del campo di applicazione definito dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231;
- si riferiscono a fatti, azioni o comportamenti che non sono oggetto di Segnalazione ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 e di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023;
- attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata del Soggetto Segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa/professionale svolta all'interno di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. o nei rapporti con la stessa;
- hanno ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del Segnalante;
- risultano incomplete e/o non circostanziate e verificabili secondo quanto previsto al successivo paragrafo.

5.10 Garanzie inerenti il sistema di segnalazione

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al D. Lgs. 24/2023 richiamati nel presente paragrafo 5.10. e al successivo paragrafo 5.11.

Il D. Lgs. 24/2023 prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

a) divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
b) misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
c) protezione dalle ritorsioni, che comprende:

o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;

d) limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se: o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 5.11;
e) limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
f) sanzioni (come riportate nel presente documento, all'interno del paragrafo 5.11).

Si specifica che le tutele accordate al Segnalante sono estese anche:

g) al Facilitatore;
h) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante con uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
i) ai colleghi di lavoro del Segnalante con cui hanno un rapporto abituale e corrente;
j) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

5.11 Provvedimenti disciplinari in caso di violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante

Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. provvede a sanzionare ogni comportamento illecito, ascrivibile al personale della Società, che dovesse emergere a seguito di attività di verifica di segnalazioni condotte ai sensi del presente documento al fine di impedire eventuali condotte che violino il Codice Etico e/o il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231.

La Società non tollera un abuso dell'istituto del Whistleblowing, ossia un utilizzo di detto canale riservato per effettuare segnalazioni con un evidente carattere diffamatorio e opportunistico.

Nel caso in cui dagli esiti della fase di accertamento della segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza emergano:

1. segnalazioni in malafede. L'Ufficio Risorse Umane, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, propone alla Direzione aziendale (Datore di Lavoro) le eventuali azioni da intraprendere nei confronti del dipendente, ne monitora l'attuazione e assicura che sia informato tempestivamente il soggetto segnalato;
2. presunti comportamenti illeciti o irregolari da parte di uno o più dipendenti, l'Organismo di Vigilanza inoltra le risultanze delle verifiche all'Ufficio Personale e riceve periodicamente dall'Ufficio Risorse Umane e dalla Direzione aziendale (Datore di Lavoro) le valutazioni effettuate al riguardo.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 Euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

a) compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
b) ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
c) violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
d) mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal D. Lgs. 24/2023;
e) mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
f) mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal D. Lgs. 24/2023) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave[2].

5.12 Le ipotesi sanzionatorie a carico dell'Ente relative al canale interno di

[2] Ai sensi del Decreto Whistleblowing, nel caso sub (ii) è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC.

segnalazione

L'Autorità ha il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro quando ravvisa, all'interno dei soggetti del settore pubblico e privato, la mancata istituzione dei canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o la presenza di procedure non conformi a quanto previsto dagli artt. 4 e 5[3] del decreto (art. 21, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 24/2023).

In tutte le ipotesi appena citate, responsabile è l'organo di indirizzo, sia negli enti del settore pubblico che in quello privato.

L'esercizio del potere sanzionatorio di ANAC è disciplinato all'interno del "Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24", adottato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023, cui si rinvia per i dettagli.

Il competente ufficio di vigilanza whistleblowing di ANAC (UWHIB) può avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti dei presunti responsabili, garantendo la facoltà agli stessi di difendersi.

Il procedimento sanzionatorio può concludersi con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

L'organo di indirizzo dell'ente risponde della sanzione in solido con i suoi singoli componenti, fatta salva l'azione di regresso da esperire verso tutti i soggetti responsabili della violazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689[4].

6 INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione dell'Amministratore Delegato e del reparto Risorse Umane con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, particolare attenzione verrà attribuita alla formazione dei dipendenti in posizione apicale.

[3] Si tratta, cioè, dell'eventualità in cui le procedure di effettuazione e gestione delle segnalazioni non rispettino quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 24/2023 con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle segnalazioni, alla scelta del soggetto cui affidare la gestione delle stesse, alle attività che quest'ultimo è tenuto a compiere.
[4] Legge recante "*Modifiche al sistema penale*".

L'adozione del presente Modello ed i successivi aggiornamenti sono comunicati a tutti i dipendenti al momento della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l., inoltre, consegna ai nuovi assunti un *set* informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale *set* informativo contiene, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico e una presentazione esplicativa del Modello con le indicazioni di dove poterne consultare i contenuti.

Il dipendente è tenuto a rilasciare a Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del *set* informativo nonché la conoscenza degli elementi principali del Modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Attraverso periodiche comunicazioni da parte del gruppo Rolls Royce, Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. provvede all'informazione e formazione di tutti i dipendenti relativamente all'introduzione e/o aggiornamenti delle Linee guida e di comportamento rilasciate a livello di gruppo.

6.2 Diffusione ai fornitori, ai clienti ed ai collaboratori esterni

In seguito all'implementazione ed aggiornamento del Modello, le controparti esterne (fornitori, clienti e collaboratori esterni) dovranno essere informate in merito alle politiche, alle procedure, alle procure ed alle regole di comportamento adottate da Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. ed i contratti utilizzati dovranno essere adeguati.

Il comportamento dei fornitori, dei clienti e dei collaboratori esterni che violi le linee di condotta e di comportamento prescritte nel Modello o che comporti la possibilità di commettere uno dei reati sanzionati dal Decreto può portare, attraverso l'introduzione di specifiche clausole ed a discrezione dell'Amministratore Delegato, alla risoluzione dei rapporti contrattuali.

L'Amministratore Delegato sarà responsabile della stesura, aggiornamento ed inserimento di specifiche clausole nei contratti standard utilizzati, che prevedano specificatamente la richiesta di un possibile risarcimento dei danni nel caso dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

7 SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello definito, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del Decreto 231, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Tale sistema disciplinare si rivolge agli Amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale nell'altro caso.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, le azioni ed i comportamenti degli Amministratori, dipendenti e soggetti terzi sono classificati in:

- comportamenti tali da ravvisare una non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale quali: violazione delle procedure interne, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico, adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente documento stesso;
- comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno la fiducia dell'azienda nei confronti dell'Amministratore e/o Dipendente quali: adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio reato, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente documento e del Codice Etico e diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231;
- comportamenti tali da provocare grave nocumento materiale o all'immagine della Società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea quali: adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente documento e del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231.

Le violazioni del solo Codice Etico e le sanzioni eventualmente applicabili restano disciplinate dalle apposite disposizioni del medesimo Codice Etico.

Diversamente le violazioni al Modello saranno soggette al solo procedimento disciplinare previsto dal presente Modello ed alle relative specifiche sanzioni.

Nella definizione di tale sistema sanzionatorio, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- il sistema deve operare in base al principio della gradualità, comminando sanzioni proporzionate alla carica ricoperta dal responsabile dell'infrazione, all'infrazione stessa ed all'impatto che questa comporta;
- il sistema non può prescindere dalla legislazione vigente, in particolare dall' art. 2106 del Codice civile (Sanzioni disciplinari).

7.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti da azienda industriali metalmeccaniche (nell'ultimo aggiornamento applicabile), sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. A quest'ultimo proposito si segnala la facoltà dell'azienda di sospendere il lavoratore dall'attività di servizio, senza privazione della retribuzione, nello stesso corso del procedimento disciplinare.

Il sistema disciplinare correntemente applicato in Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, è munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazioni alle quali le stesse possono essere assunte, nell'irrogazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte del Direttore Amministrazione; Finanza, Controllo e Personale, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il vertice aziendale.

7.2 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l., delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per i dirigenti di aziende industriali.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto 231 - a seguito della condotta censurata.

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori devono essere parametrate alla gravità dell'infrazione commessa: a titolo meramente esemplificativo, potrà essere deliberato un provvedimento formale di biasimo, la revoca (totale o parziale) delle deleghe operative eventualmente conferite, la convocazione dell'Assemblea degli azionisti per proporre la revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. ("Nomina e revoca degli amministratori") e l'eventuale azione di responsabilità.

7.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e lo stesso Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla Legge.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvederà a revocare immediatamente dal mandato il Sindaco inadempiente ex art. 2400, co. 2, c.c. ("Nomina e cessazione dall'ufficio del Collegio Sindacale") nell'attesa delle misure deliberate dall'Assemblea dei soci.

Nel caso di gravi violazioni commesse da Sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili a norma dell'art. 2397 c.c. ("Composizione del Collegio"), la Società provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti alla tenuta del relativo Albo.

7.5 Misure nei confronti delle Società fornitrici e degli altri soggetti terzi

Ogni violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte delle Società fornitrici e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto 231.

7.6 Misure nei confronti dei consulenti e dei partner

Consulenti e partner restano esclusi dai procedimenti e provvedimenti disciplinari sopra descritti sulla base delle normative vigenti relative ai lavoratori subordinati.

In ogni caso, qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del presente Modello poste in essere da detti soggetti gli stessi saranno destinatari di censure scritte e/o, nei casi di maggiore gravità

(commisurabile sulla base di elementi, quali, a titolo esemplificativo, l'intenzionalità, precedenti violazioni del Modello da parte della stessa persona, livello di rappresentanza dell'Organizzazione, ecc.) e sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

Tali azioni sono motivate dal fatto che Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. ha interesse ad estendere quanto più possibile la cultura della legalità d'impresa anche rispetto a coloro che abbiano contatti, pur occasionali, con la struttura; pertanto, si inseriscono nella contrattualistica apposite clausole, nelle quali si chiede l'adesione formale al rispetto di tutte le procedure comportamentali esistenti nell'azienda.

7.7 Infrazioni che possono comportare l'erogazione da parte di ANAC di sanzioni amministrative pecuniarie

Le infrazioni che possono comportare l'irrogazione da parte di ANAC di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 6, co. 2, lett. e), d.lgs. n. 231/2001), costituiscono altresì fonte di possibili responsabilità disciplinare nei confronti di coloro che:

1. hanno commesso ritorsioni, ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione o violato l'obbligo di riservatezza (art. 21, co. 1, lett. a del D. Lgs. 24/2023);
2. non hanno istituito o non hanno adottato le procedure per l'effettuazione o la gestione delle segnalazioni o tali procedure non sono conformi alle previsioni del decreto (art. 21, co. 1, lett. b del D. Lgs. 24/2023);
3. non hanno svolto attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (art. 21, co. 1, lett. b del D. Lgs. 24/2023);
4. hanno effettuato una segnalazione e ne è stata accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (art. 21, co. 1, lett. c del D. Lgs. 24/2023).

8 DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'

8.1 La Società ed i servizi offerti

Con i suoi oltre cento anni di vita Rolls-Royce Solutions GmbH ha contribuito a scrivere una parte importante della storia del progresso tecnologico nel settore della propulsione diesel.

Dalle origini, con lo sviluppo dei motori per i dirigibili Zeppelin da parte dell'Ing. Maybach, ad oggi, dopo la quotazione in borsa della sua holding Rolls-Royce Power Systems AG, sono infatti numerosissime le innovazioni tecnologiche di cui è stata protagonista.

In Italia il Gruppo è presente dal 1994 con una propria filiale per poter seguire i clienti su uno dei principali mercati per l'azienda, con l'attività di distribuzione di impianti di propulsione diesel, gruppi di cogenerazione a gas, motori per macchine industriali, per la movimentazione terra e agricole.

Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. presta inoltre un'importante attività di consulenza e assistenza per tutte le applicazioni nelle quali il Gruppo è presente (navale, ferroviaria, generazione di energia, industriale e militare).

Insieme alle soluzioni MTU per applicazione marina, generazione di energia e ferroviaria, vengono distribuiti in Italia i motori di produzione Daimler per applicazioni industriali e movimentazione terra. Per questi prodotti Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. fornisce anche l'assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale tramite la sua rete di Service Dealers e Service Workshop.

Con ca. 115 dipendenti e oltre 40 officine autorizzate, Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. è una delle maggiori filiali del Gruppo a livello mondiale. Le competenze e lo standard qualitativo sono di assoluto rilievo: è infatti una delle poche aziende del Gruppo ad avere oltre alle certificazioni ISO 9001 e 14001 anche la certificazione per la Salute e Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001.

8.2 Organigramma aziendale

L'organigramma di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. è disponibile in consultazione alle parti interessate.

8.3 Principali funzioni aziendali

Amministratore Delegato (GEI Rolls-Royce Solutions Italia)

L'Amministratore Delegato rappresenta la Società e compie atti e negozi giuridici da esercitarsi in nome e per conto di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l.; i poteri sono conferiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione.

Rientrano sotto la guida diretta dell'Amministratore Delegato (**Managing Director**) i seguenti Reparti operativi:

- **GEIA Workshop, Service**
  - gestione e coordinamento delle attività di supporto tecnico, di servizi di manutenzione e di riparazione;
  - gestione delle attività di riparazione e assistenza tecnica da effettuarsi sia presso l'officina di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l sia presso le sedi del cliente;
  - gestione delle attività dello yacht customer care center per supportare i clienti yacht 24 ore su 24 nelle richieste di assistenza;
  - gestione delle attività di riparazione in garanzia (relativamente ai rapporti con i clienti e con la casa madre);
  - gestire ricambi e forniture dei motori in arrivo e in partenza dal magazzino e gestione degli stessi nel sistema informatico della Società;
  - gestione delle attività di training su tematiche tecniche.

Per lo svolgimento delle sopraelencate attività la funzione GEIA Workshop, Service si avvale della collaborazione dei seguenti reparti aziendali:

- GEIAI Aftersales – Local service Desk Infrastructure
- GEIAM Aftersales – Local service Desk Marine
- GEIAR Maintenance, Repair and Overhaul Center
- YACHT Customer Care Center

- **GEIS Sales**

  - promozione dell'immagine della Società valorizzando la qualità dell'offerta di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l ed il livello di servizio offerto alla clientela;
  - identificazione di nuove opportunità di business, al fine di accrescere la quota di mercato nazionale detenuta da Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l;
  - garantire il rispetto degli obiettivi di vendita sia in termini di fatturato sia di risultato operativo;
  - definizione degli obiettivi di budget ed analisi degli scostamenti;
  - gestione della relazione con il cliente, offrendo le migliori soluzioni per il soddisfacimento delle sue esigenze;
  - gestione delle politiche di prezzo in coerenza con gli obiettivi di marginalità e fatturato definiti da Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l;
  - gestione, coordinamento e fornitura del supporto funzionale ai team di vendita e di elaborazione degli ordini;
  - realizzazione della vendita di prodotti di primo impianto;
  - fornitura del supporto tecnico, commerciale e logistico per le vendite della casa madre ai grandi costruttori (O.E. Manufacturer), interfacciandosi con le divisioni produttive della stessa casa madre;
  - pianificazione e budget dei ricavi provenienti dalle vendite del service e di ricambi;
  - organizzazione della rete dei dealer autorizzati;

Per lo svolgimento delle sopraelencate attività la funzione GEIS Sales si avvale della collaborazione dei seguenti reparti aziendali:

- GEISA Aftersales – Sales
- GEISO – Order Management
- GEISS – Stationary & Sustainable

Rientrano sotto la guida dell'Amministratore Delegato (**Managing Director**) anche le seguenti Funzioni:

- **Purchase Department:**
  - gestione della selezione dei fornitori di prodotti non destinati alla commercializzazione e del relativo processo d'acquisto.
  - gestione degli edifici e dei loro impianti e servizi (elettricità, gas, impianti idraulici, illuminazione, pulizia, portineria, controllo antincendio, ecc.) e secondo i relativi piani di manutenzione
- **IT:**
  - adozione dei più opportuni interventi finalizzati a garantire l'adeguatezza dell'architettura informatica rispetto alle esigenze aziendali e nel rispetto delle linee guida di Gruppo;
  - assicurare l'integrità e la consistenza dei dati e delle informazioni gestiti dalla Società;
  - vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi informatici di cui la Società dispone relativamente al rispetto dei vincoli di legge ed alla tutela del patrimonio aziendale;
  - gestione delle iniziative e strategie di marketing in linea con le esigenze dell'azienda.
- **HSE:**
  - adozione dei più opportuni interventi finalizzati a garantire l'adeguatezza del sistema Health, Safety and Environment;
  - assicurare l'adozione e l'implementazione delle misure di prevenzione e di mitigazione dei rischi;
  - assicurare le comunicazioni e le analisi in materia di prevenzione dei rischi di sicurezza ed ambientali.

Chief Financial Officer (FGEI Rolls-Royce Solutions Italia Finance & Controlling)

Il Chief Financial Officer di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. risponde direttamente al CFO Global Markets EMEA.

Le principali attività svolte dalla funzione FGEI Finance & Controlling attraverso i reparti operativi:

- **CHIEF – Accountant**
  - gestione di tutte le attività finanziare di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l., minimizzando il rischio finanziario nel rispetto delle direttive interne e di quelle di Gruppo;
  - garantire la copertura del rischio di credito attraverso la definizione di specifiche linee di fido verso i clienti e di contratti di copertura assicurativa;
  - gestione delle relazioni con gli istituti di credito;
  - gestione della fatturazione;

- gestione degli incassi e dei pagamenti.
- assicurare la corretta osservanza delle normative vigenti, degli adempimenti amministrativi, fiscali e giuslavoristici;
- garantire la corretta tenuta e l'aggiornamento della contabilità aziendale, nel rispetto dei principi contabili nazionali ed internazionali (Local GAAP e IFRS);
- assicurare la corretta predisposizione del bilancio e l'informativa di gruppo;

➢ **Controllo di Gestione**

- coordinamento e definizione delle attività di pianificazione, programmazione e controllo di gestione;
- preparazione dei budget aziendali per linee di prodotto e centri di costo;
- preparazione e analisi dei dati a consuntivo, confronto con i dati di budget e analisi degli scostamenti;
- analisi dei risultati conseguiti rispetto a quanto pianificato nel budget e nel piano operativo;
- invio periodico alla casa madre del reporting a supporto del processo decisionale;

People Partner HR-Manager (CGE EMEA)

L'HR Manager di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. risponde direttamente al Global HR Mobile di Rolls-Royce Solutions e svolge le seguenti attività:

- predisposizione di piani di assunzione del personale, coerentemente con le linee guida di Gruppo, in grado di assicurare la disponibilità di un numero di risorse adeguato al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- selezione ed assunzione di profili qualificati ed in linea con le esigenze dell'azienda.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha visto la nomina da parte del Datore di Lavoro (Amministratore Delegato) di un dipendente di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l, in possesso dei requisiti dell'Art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i., quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l.

8.4 Struttura di *governance* e controllo

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l, nominato dall'Assemblea dei soci, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta il più alto riferimento di responsabilità in ordine all'adozione da parte della Società di un adeguato sistema di controllo interno, ed è preposto a definirne le linee di indirizzo e valutarne periodicamente l'adeguatezza rispetto alle caratteristiche della Società.

Il Consiglio di Amministrazione di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l risulta composto da un Presidente e Amministratore Delegato e da due Consiglieri di Amministrazione.

Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di vigilanza sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. n. 231/2001, in particolare:

- vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello in funzione di cambiamenti intervenuti nello scenario normativo ovvero nell'esposizione dell'azienda al rischio di commissione di reati;
- predisporre la reportistica periodica destinata al Consiglio di Amministrazione.

Ai lavori dell'Organismo di Vigilanza partecipa il presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci. Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l ha nominato un Sindaco unico.

Il Collegio Sindacale rappresenta un organo esterno, in quanto composto da soggetti indipendenti, che operano al di fuori della struttura organizzativa dell'azienda.

I doveri del Collegio Sindacale mettono in evidenza l'ampiezza dei suoi compiti, tali da farne il perno del sistema dei controlli interni della Società:

- vigilanza sulla corretta amministrazione della Società;
- vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa;
- vigilanza sul corretto funzionamento del sistema dei controlli interni e sulla sua adeguatezza rispetto all'operatività dell'azienda;

- vigilanza sulla funzione amministrativa dell'azienda, per quanto concerne la dotazione di risorse umane e tecnologiche a supporto dell'operatività ed in particolare sulla qualità dei flussi informativi e del reporting aziendale;
- vigilanza sulla legalità e quindi sul rispetto della normativa, primaria e secondaria, dello statuto, della regolamentazione e della normativa interna, delle procedure adottate, delle regole di *governance*, comprese quelle rappresentate dalle direttive della capogruppo.

Il Collegio Sindacale, per la propria estesa attività di vigilanza intrattiene diversi rapporti con altri soggetti ed in particolare:

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- nella persona del Presidente, o di altro sindaco delegato, partecipa alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
- incontra periodicamente la Società di Revisione;
- tiene incontri sistematici, con periodicità adeguata ai livelli di complessità aziendale e alle circostanze gestionali, con gli Amministratori e con il *management*;
- compie verifiche dirette presso le strutture operative dell'azienda.

Personnel & Integrity Board Division

La figura del *Local Integrity Representative* è rappresentata dal Chief Financial Officer con l'obiettivo di monitorare la *compliance* dei processi di business di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. alla Legge e alle policy e procedure adottate dal Gruppo, nonché di gestire eventuali criticità rilevate.

La figura del *Local Ethics Adviser* è rappresentata da un dipendente di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l., qualificato e formato in merito.

Società di Revisione

La Società di Revisione è il soggetto esterno professionalmente qualificato a cui sono affidati i compiti di controllo sul corretto funzionamento della contabilità e della formazione del bilancio (controllo contabile).

Si tratta di un'articolata attività di controllo, condotta durante l'esercizio mediante estese e capillari verifiche sulla correttezza degli adempimenti amministrativi, fiscali e legali obbligatori, sulla corretta tenuta della contabilità ed in particolare sulla rispondenza delle rilevazioni contabili ai fatti di gestione.

La Società di Revisione svolge anche le attività di revisione relativa al *Reporting Package* che Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. predispone ed invia alla casa madre.

9 INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ED IL CODICE ETICO

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto al Codice Etico, le regole di comportamento contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- il **Codice Etico** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere valori e principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte dei principali portatori di interesse o stakeholder (amministratori, azionisti, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori, ecc.);
- il **Modello** risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto 231, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto 231).

10 PARTI SPECIALI

Il presente Modello contiene una Parte Speciale per ciascuna categoria di reato presupposto prevista dal Decreto 231.

L'obiettivo delle Parti Speciali è fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta conformi finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

a) **l'elenco dei reati presupposto** disciplinati dal Decreto;

b) i **processi aziendali** esposti al rischio di commissione dei reati presupposto;

c) i **principi generali di comportamento** e le **procedure specifiche** che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

d) i **controlli** finalizzati alla verifica della corretta applicazione del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Responsabili di funzione e dei dipendenti di Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. (i "destinatari") di:

- tenere comportamenti che possano comportare la commissione di uno dei reati presupposto;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

11 PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale "A" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231. Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del Codice penale che definiscono rispettivamente la figura di "pubblico ufficiale" e di "persona incaricata di pubblico servizio".

Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale

"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio

"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

11.1 Reati presupposto

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle piccole forniture (articolo modificato dalla Legge 161/2017, dal D. Lgs. 75/2020, dal D. Lgs. 137/2023 e dalla Legge 90/2024)

L'Art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche –** Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (1). *[Articolo introdotto dall´art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall´art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13]*

- **Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazione pubbliche** (*articolo modificato dalla Legge 3/2019 e dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13)* **–** Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti

pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

- **Art. 640, comma 2, n.1 c.p. – Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee –** *(articolo modificato dal D. Lgs. 75/2020 e dalla Legge 90/2024)*

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.

- **Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – *(articolo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13)*

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico –**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un

sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante

- **Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture** *(Articolo introdotto dal D. Lgs. 75/2020)* **–** Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

  La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente

- **Art. 2. L. 23/12/1986, n.898) – Frode ai danni del Fondo europeo agricolo** *(Articolo introdotto dal D. Lgs. 75/2020).*

  Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

  Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

  Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)** [articolo introdotto dalla Legge 137/2023]

  Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)** [articolo introdotto dalla Legge 137/2023]

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 25 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione a dare o promettere altre utilità e corruzione (articolo modificato dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015, dalla Legge 3/2019, dal D. Lgs. 75/2020 , dalla Legge 112/2024 e dalla Legge 114/2024)

L'Art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **Art. 317 c.p. – Concussione** *(articolo modificato dalla Legge 69/2015)*

  Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

- **Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione** *(articolo modificato dalla Legge 190/2019, dalla Legge 69/2015 e dalla Legge 3/2019)*

  Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

- **Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** *(articolo modificato dalla Legge 190/2012 e dalla Legge 69/2015)*

  Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni

- **Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- **Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari** *(articolo modificato dalla Legge 69/2015)*

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

- **Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo aggiunto dalla Legge 190/2012 e modificato dalla Legge 69/2015)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

- **Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- **Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell´art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.

- **Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione**

Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- **Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo modificato dalla Legge 190/2012, dalla Legge 3/2019 e dalla Legge 112/2024)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell´ambito di altri Stati membri dell´Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

- **Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite (articolo modificato dalla Legge 3/2019 e dalla Legge 114/2024) –**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

- **Art. 314 c.p. – Peculato (limitatamente al primo comma) [articolo introdotto dal D. Lgs. 75/2020] –**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

- **Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo introdotto dal D. Lgs. 75/2020)**

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]**

  Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Si precisa inoltre che per i reati di peculato di cui agli artt. 314, 316 e 314-bis C.p., l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta, in accoglimento delle osservazioni a tale scopo formulate dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 2020, ai soli casi in cui «*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*».

11.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute.

Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

11.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.

La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 Whistleblowing e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" Whistleblowing.

12 PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale "B" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Societari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – ter del Decreto.

12.1 Reati presupposto

L'art. 3 del D. Lgs. 61/2002 ha introdotto l'**art. 25 ter – Reati societari** (articolo modificato dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015, dalla Legge 38/2017, **dal D. Lgs. 19/2023 e dal D. Lgs. 224/2023**) **–** del D. Lgs. n. 231/2001, che per i reati previsti, prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, con l'esclusione delle sanzioni interdittive.

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti articoli del Codice civile:

- **Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali** – Fuori dai casi previsti dall´art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

  La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- **Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità** – Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale
- **Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate** – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell´Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se´ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla

Legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Art. 2625 c.c. – Impedito controllo** –

  1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

  2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

  3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- **Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti** – Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno

- **Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

  La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** – Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto

- **Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato
- **Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – L´amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell´Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell´articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall´articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

  All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "Codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del Codice civile".
- **Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale** –

  Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
- **Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- **Art. 2635 c.c. – Delitto di corruzione tra privati (articolo aggiunto dalla Legge 190/2012 e modificato dal D. Lgs. 38/2017 e dalla Legge 3/2019)** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano

o ricevono, per se' o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- **Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati (articolo aggiunto dal D. Lgs. 38/2017 e modificato dalla Legge 3/2019)** – Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
  La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
- **Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea** – 1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- **Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio** – 1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull´affidamento

che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- **Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza [articolo modificato dal D. Lgs. 224/2023]**

  1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

  2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

  3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

  4. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 19/2023]**

  1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

La persona fisica che commette un reato societario è punita con la reclusione da un minimo sei mesi ad un massimo di cinque anni e con una multa fino a 10.329 Euro. Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 100 ad un massimo 600 quote (da 516 mila Euro a 1.549 mila Euro). Si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

12.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute.

Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

12.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.
La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

13 PARTE SPECIALE C – ALTRI REATI

La presente Parte Speciale "C" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli articoli 25 *bis*, 25 *quater*, 25 *quater*.1 e 25 *quinquies* del Decreto.

13.1 Reati presupposto

Art.25 bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla Legge n. 409 del 23/11/2001; articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, Art.15; modificato dal D. Lgs. 125/2016)

L'Art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**
- **Art. 454 c.p. – Alterazione di monete**
- **Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**
- **Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**
- **Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**
- **Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**
- **Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**
- **Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**
- **Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**
- **Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Art. 25 – *quater* Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed Art. 25 – *quater*.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

L'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, riguardante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale", ha introdotto all'interno della normativa sulla responsabilità amministrativa anche i reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico già previsti dal Codice penale e da altre leggi speciali.

Secondo l'art. 25 *quater*, introdotto con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, la Società verrà punita:

- in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal c.p. o da leggi speciali (comma 1);
- in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della Convenzione sulla lotta al finanziamento del terrorismo.

Gli artt. 25 *quater* e 25 *quater* 1 del D. Lgs. 231/2001 comprendono i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive**
- **Art. 270 bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**
- **Art. 270 ter c.p. – Assistenza agli associati**
- **Art. 270 quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale**
- **Art. 270 quinquies c.p. – Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale**
- **Art. 270 quinquies.1 c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo aggiunto dalla Legge 153/2016)**
- **Art. 270 quinquies.2 c.p. – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro**
- **Art. 270 quinquies.3 c.p. – Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (Articolo aggiunto dal Decreto Legge 48/2025 e convertito con Legge 80/2025)**
- **Art. 270 sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo**
- **Art. 280 c.p. – Attentato con finalità terroristiche o di eversione**
- **Art. 280 bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi**
- **Art. 280 ter c.p. – Atto di terrorismo nucleare**
- **Art. 289 bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**
- **Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo**
- **Art. 304 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo**
- **Art. 305 c.p. – Cospirazione politica mediante associazione**
- **Art. 306 c.p. – Banda armata: formazione e partecipazione**
- **Art. 307 c.p. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata**
- **Legge 342/1976 art. 1 – Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo**
- **Legge 342/1976 art. 2 – Danneggiamento delle installazioni a terra**

- **Legge 422/1989 art. 3 – Sanzioni**
- **Legge 625/1979 art. 5 – Pentimento operoso**
- **Convenzione di New York del 9 Dicembre 199 art. 2**
- **Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

La Società verrà punita con una sanzione sia amministrativa sia interdittiva.
Inoltre, l'art. 8 della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, riguardante le "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" ha introdotto all'interno della normativa sulla Responsabilità amministrativa il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previsto dal Codice penale (art. 583 bis c.p.).
Secondo l'art. 25-*quater*.1 all'Ente, nella cui struttura è commesso il delitto, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno; nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Art. 25 – *quinquies* Delitti contro la personalità individuale (articolo modificato dalla Legge 199/2016)

L'art. 5 della Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, relativo alle misure contro il traffico di persone, introduce all'interno del Decreto Legislativo n. 231 il nuovo articolo 25-*quinquies* (articolo successivamente modificato dall'art. 10 della Legge n. 38 del 6 febbraio 2006), il quale prevede l'applicazione di sanzioni amministrative anche a quegli enti che abbiano commesso reati contro la persona individuale.
"In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis primo comma, 600 ter primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600 quinquies la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis secondo comma, 600 ter terzo e quarto comma e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 lettere a) e b) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3."
L'Art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**
- **Art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile**

- **Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile**
- **Art. 600 quater c.p. – Detenzione o accesso a materiale pornografico (modificato dalla Legge 238/2021)**
- **Art. 600 quater.1 c.p. – Pornografia virtuale**
- **Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**
- **Art. 601 c.p. – Tratta di persone**
- **Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi**
- **Art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**
- **Art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni (modificato dalla Legge 238/2021)**

13.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute.

Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

13.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.
La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line,* in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

14 PARTE SPECIALE D – REATI FINANZIARI

La presente Parte Speciale "D" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati finanziari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 sexies del Decreto.

14.1 Reati Presupposto

Art.25 *sexies* – Reati di abuso di mercato

L'art. 9 della L. 62/2005 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" ha introdotto l'art. 25 *sexies* del D. Lgs. 231/2001 che prevede le seguenti fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) - [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]:

- **Art. 184 del D. Lgs. 58/1998 – Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate –** [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

  1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

  2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

  3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

  4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante

offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 Novembre 2010.

Art. 185 del D. Lgs. 58/1998 – Manipolazione del mercato [articolo modificato dal D. Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021] - Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/20141054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107 (Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014, relativo agli **abusi di mercato**) ha introdotto importanti modifiche al regime del ***market abuse*****;** in particolare è stato riformulato l'Art. 187 quinquies del TUF che con specifico riferimento alla responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi di *market abuse*.

Art. 187 *quinquies* TUF - Altre fattispecie in materia di abusi di mercato [Articolo modificato dal D. Lgs. 107/2018] - 1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014(1):

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Sono contemplati negli abusi di mercato gli illeciti previsti da:

- **Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)**
  Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.
- **Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)**
  Non è consentito:
  a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
  b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
  c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

La persona fisica che commette un reato finanziario è punita con la reclusione da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni e con una multa fino a 5 milioni di Euro.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 400 a 1.000 quote (da 1.032 mila Euro a 1.549 mila Euro). Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

14.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute. Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

14.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.

La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che

è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

15 PARTE SPECIALE E – REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale "E" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati transnazionali.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'art. 10 della Legge n. 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001".

15.1 Reati presupposto

Si considera reato transnazionale un reato che coinvolga un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato:

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della Legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

- **reati associativi:**

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l´associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 *bis* c.p. Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L´associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l´'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ´ndrangheta, alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 291 *quarter* del Testo Unico di cui al DPR* n. 43/1973 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

*Nota: il DPR 43/1973 (TULD - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale) è stato abrogato dal D. Lgs. 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi) in vigore dal 4 ottobre 2024.

Art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

- **Reati concernenti il traffico di immigrati:**

Art. 12 D. Lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine –

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del Codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello

Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell´ambito delle direttive di cui all´articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

- **Reati di intralcio alla giustizia:**

Art. 377 *bis* c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria –

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale –

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto (379, 384).

La persona fisica che commette un reato transnazionale è punita con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria) che vanno da tre mesi a due anni.

15.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute.

Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

15.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.

La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima,

ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

16 PARTE SPECIALE F – REATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Parte Speciale "F" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati sulla salute e sicurezza sul lavoro.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – *septies* del Decreto.

16.1 Reati presupposto

Art. 25 *septies* – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

I reati contrari alla sicurezza sul lavoro sono disciplinati all'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001, che, in seguito alla modifica introdotta dall'art. 300 del D. Lgs. n. 81/2008, "Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123/2007", comprende le seguenti fattispecie di reato previste dal Codice penale:

- **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo:**

  Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

  Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

  Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

  Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- **Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** –

  Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

  Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

  Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

  Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pensa della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La persona fisica che commette il reato di omicidio colposo è punita con la reclusione da uno a dodici anni, diversamente la persona fisica che commette il reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime è punita con la reclusione da due mesi a cinque anni.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 250 a 1.000 quote (da 64,5 mila a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive non inferiori a tre mesi e fino ad un anno.

16.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute. Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

16.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.

La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowin*g e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

17 PARTE SPECIALE G – REATI DI RICICLAGGIO

La presente Parte Speciale "G" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di riciclaggio.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – *octies* del Decreto.

17.1 Reati presupposto

Art. 25-*octies* Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021]

L'art. 67 del D. Lgs. n. 231/2007, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", ha introdotto l'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, che richiama i seguenti articoli del Codice penale:

- **Art. 648 c.p. Ricettazione –** [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]

  Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

  La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

  Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

  Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

- **Art. 648 *bis* c.p. Riciclaggio** – [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- **Art. 648 *ter* c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]

  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

  La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

  La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

  Art. 648 *ter 1.* c.p. Autoriciclaggio [**articolo aggiunto dalla Legge 186/2014** articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021] – Il reato Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

  La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

  La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

  Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La persona fisica che commette un reato di riciclaggio è punita con la reclusione da un minimo di due ad un massimo di dodici anni e con una multa da 516,46 Euro fino a 10.329,14 Euro.
Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a due anni.
Per il reato di autoriciclaggio si applica alla persona fisica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del Decreto-Legge 13 Maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

17.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute. Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

17.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.

La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

18 PARTE SPECIALE H – DELITTI INFORMATICI

La presente Parte Speciale "H" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

I delitti presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 24 – *bis* del Decreto.

18.1 Reati presupposto

Art. 24 - *bis* Delitti informatici e trattamento illecito di dati [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019, dalla Legge 238/2021 e dalla Legge 90/2024]

L'art. 7 della Legge n. 48/2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha introdotto l'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001: "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che richiama i seguenti articoli del Codice penale:

- **Art. 491 *bis* c.p. Documenti informatici**

  Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

- **Art. 615 *ter* c.p. Accesso abusivo ad un sistema automatico o telematico** [articolo modificato dalla Legge 90/2024]

  Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

  La pena è della reclusione da due a dieci anni:

  1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

  2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

  3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

  Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione

civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- **Art. 615 *quater* c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici –** [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge 90/2024]

  Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

  La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1).

  La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma.

- **Art. 617 *quater* c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 2021 e dalla Legge 90/2024]

  Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

  I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

  1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

  2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **Art. 617 *quinquies* c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge 90/2024]

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

- **Art. 635 *bis* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** [articolo modificato dalla Legge 90/2024]

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

  La pena è della reclusione da tre a otto anni:

  1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

  2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

- **Art. 635 *ter* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** [articolo modificato dalla Legge 90/2024]

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

  La pena è della reclusione da tre a otto anni:

  1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

  2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

- **Art. 635 *quater* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** [articolo modificato dalla Legge 90/2024]

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

  La pena è della reclusione da tre a otto anni:

  1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

  2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

- **Art. 635 *quater .1* c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** [articolo introdotto dalla Legge 90/2024]

  Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

  La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

  La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

- **Art. 635 *quinquies* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** [articolo modificato dalla Legge 90/2024]

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o

telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

- **Art. 640 *quinquies* c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

  Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

- **Art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** (convertito con Legge 18 novembre 2019, n. 133, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

  Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

- **Art. 629 c.p. Estorsione** [articolo introdotto dalla Legge 90/2024]

  Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

La persona fisica che commette un delitto informatico è punita con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di dieci anni e con una multa da 51 Euro fino a 10.329 Euro.
Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 800 quote (da 25,8 mila Euro a 774,5 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

18.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute.

Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

18.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.
La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Lin*e, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 Whistleblowing e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

19 PARTE SPECIALE I – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale "I" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

I delitti presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 24 – *ter* del Decreto.

19.1 Reati presupposto

Art.24-*ter* Delitti di criminalità organizzata [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla Legge 69/2015]

L'art. 2, comma 29, della Legge n. 94/2009, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha introdotto l'art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001: "Delitti di criminalità organizzata", che richiama i seguenti articoli del Codice penale:

- **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere**

  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

  Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

  I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

  Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

  La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

  Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

  Se l´associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- **Art. 416 *bis* c.p. Associazione di tipo mafioso** [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

  Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

  Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L´associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Art. 416 *ter* c.p. Scambio elettorale politico mafioso** [così sostituito dall´art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall´art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)

  Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

  La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

- **Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione –**

  Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

  Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

  Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

  Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene

previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l´attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l´autorità di polizia o l´autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l´individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell´ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

- **Art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope –** [comma 7-*bis* aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016]

  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

  Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

  La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

  La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

  Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

  Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in Leggi e Decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

- **Art. 407 c.p.p. – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)**

  Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

  Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

  Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

  L´associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

  Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

  L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

  Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

  Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1000 quote (da 77 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2 del D. Lgs. n. 231/2001, per un periodo da uno a due anni.

19.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute. Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

19.3 Speak Up Line

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.

La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

20 PARTE SPECIALE L – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente Parte Speciale "L" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti contro l'industria e il commercio.

I delitti presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – *bis* 1 del Decreto [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 e modificato dalla Legge 206/2023].

20.1 Reati presupposto

Art.25 bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 15, comma 7, della Legge n. 99/2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha apportato modifiche alle norme previste in tema di Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l'art. 25 *bis*.1 del D. Lgs. n. 231/2001: "Delitti contro l'industria e il commercio", che richiama i seguenti articoli del Codice penale:

- **Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio**
- Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
- **Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

  Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
- **Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali**

  Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

  Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
- **Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio**

  Chiunque, nell´esercizio di un´attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all´acquirente una cosa mobile per un´altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

- **Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

  Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- **Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** [articolo modificato dalla Legge 206/2023]

  Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474].

- **Art. 517 *ter* c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

  Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell´esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

  Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 *bis*, 474 *ter*, secondo comma, e 517 *bis*, secondo comma.

  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Art. 517 *quater* c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

  Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

  Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 *bis*, 474 *ter*, secondo comma, e 517 *bis*, secondo comma.

  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 800 quote (da 10 mila Euro a 1.239 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

20.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute. Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

20.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.
La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite *la Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

21 PARTE SPECIALE M – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

La presente Parte Speciale "M" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti in violazione del diritto d'autore.

I delitti presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dell'art. 25 *novies* del Decreto.

21.1 Reati presupposto

Art.25 *novies* Delitti in materia di violazione del diritto di autore

L'art. 15, comma 7, della Legge n. 99/2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha apportato modifiche alle norme previste in tema di Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001 [modificato dalla Legge 93/2023 e dalla Legge 166/2024]: "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", che richiama i seguenti articoli del Codice penale:

- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)**
- **Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge n.633/1941 comma 3)**
- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* Legge n.633/1941 comma 1)** [articolo modificato dalla Legge 166/2024]
- **Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* Legge n.633/1941 comma 2)** [articolo modificato dalla Legge 166/2024]
- **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o**

importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* Legge n.633/1941) [articolo modificato dalla Legge 166/2024]

- **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* legge n.633/1941)** [articolo modificato dalla Legge 166/2024]
- **Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* legge n.633/1941)** [articolo modificato dalla Legge 166/2024]

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 500 quote (da 10 mila Euro a 774,5 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi ad un anno.

21.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute. Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

21.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.

La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite *la Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

22 PARTE SPECIALE N – DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale "N" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti contro l'Autorità Giudiziaria.

I delitti presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – *decies* del Decreto.

22.1 Reati presupposto

Art.25 *decies* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

La Legge n. 116/2009, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice penale e al codice di procedura penale, all'art. 4 prevede l'inserimento nel D. Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25 *decies*:

- **Art. 377 *bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria –**

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-*bis* del Codice penale, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da 129 mila Euro a 775 mila Euro).

22.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute.

Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

22.3 Speak Up Line

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.

La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

23 PARTE SPECIALE O – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale "O" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati ambientali. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – *undecies* del Decreto.

23.1 Reati presupposto

Art. 25 *undecies* – Reati ambientali [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018, modificato dalla Legge 137/2023, dalla Legge 82/2025 e modificato dal D.L. 116/2025**]**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 177 del 1°agosto 2011 è stato pubblicato il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". É evidente, pertanto, che con la Direttiva 2008/99/CE il Parlamento europeo e il Consiglio, hanno ritenuto che il ricorso al diritto penale costituisca una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi e, conseguentemente, hanno vincolato gli Stati membri ad adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Il D. Lgs. 121/2011 opera in due distinte direzioni. Da un lato, implementa, ma sempre nell'ambito del sistema contravvenzionale, il livello di tutela penale delle condotte previste dalla direttiva, prevedendole quali reati laddove non previste (art. 1), in particolare attraverso l'introduzione degli artt. 727-*bis* e 733-*bis* c.p.; dall'altro, prevede una compiuta disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, oggi assente nei reati contro l'ambiente (art. 2). Pertanto, le persone giuridiche sono chiamate a rispondere dell'illecito amministrativo conseguente alla consumazione nel loro interesse o vantaggio dei reati ambientali indicati nell'art. 25-undecies del decreto quando vengono commessi dai vertici apicali dell'ente ovvero dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. La legge 68/2015 (in vigore dal 29.05.2015) introduce nel Codice penale un autonomo titolo (Titolo VI-bis) riguardante i delitti contro l'ambiente. La collocazione del Titolo VI-bis "a ridosso" del titolo concernente i delitti contro l'incolumità pubblica risponde ad un preciso obiettivo del legislatore: tutelare l'ambiente anche al fine di garantire le condizioni per lo sviluppo bio-psichico dell'uomo in modo che il bene giuridico ambiente risulti valorizzato proprio dal legame con la persona umana. I delitti introdotti dalla Legge 68/2015 sono costruiti secondo una "progressione criminosa verso l'alto" al fine di coprire diverse offese al bene ambiente. Viene modificato il regime di punibilità delle contravvenzioni ambientali "formali" (che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette) previste dal D. Lgs. 152/2006 prevedendo una speciale causa di estinzione similare a quella già vigente in materia di salute e sicurezza.

Ulteriori modifiche in materia ambientale sono state apportate dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione del dl 105/2023 che ha apportato un aumento delle sanzioni amministrative per i reati ambientali.

Il D.L. n. 116/2025, concepito in risposta alla sentenza della CEDU del 30 gennaio 2025 e al grave stato di emergenza ambientale nella "*Terra dei Fuochi*", rafforza il quadro normativo introducendo numerose fattispecie penali gravi, trasformando in delitti molte condotte precedentemente considerate contravvenzioni e aumentando le pene e sanzioni accessorie in casi particolarmente allarmanti.

Il decreto è intervenuto anche sulla responsabilità amministrativa degli enti attraverso l'ampliamento del novero dei reati presupposto. Il D.L. 116 ha infatti modificato l'art. 25-*undecies*, sia irrigidendo le sanzioni già previste per i reati ambientali, sia estendendo il cosiddetto "catalogo 231" con l'inclusione di nuove fattispecie.

- **Art. 452-*bis* c.p. - Inquinamento ambientale** [articolo modificato dalla Legge 137/2023 e dal D.L. 116/2025] **-** È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

  2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

  Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi;

- **Art. 452-*quater* c.p. - Disastro ambientale** [articolo modificato dalla Legge 137/2023 e dal D.L. 116/2025] **-** Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

  1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

  2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

  3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

  Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

- **Art. 452-*quinquies* c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente -** Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo

di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo;

- **Art. 452-*sexies* c.p. – Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività** [articolo modificato dalla Legge 137/2023 e dal D.L. 116/2025]**-**

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

  La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

  a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

  2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

  b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;

- ***Art. 452-septies* c.p. – Impedimento del controllo -** [articolo introdotto dal D.L. 116/2025]

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

- **Art. 452-*octies* c.p. – Circostanze aggravanti** [articolo modificato dal D.L. 116/2025]**-** Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale;

  Art. 452-*terdecies* c.p. – Omessa bonifica [articolo introdotto dal D.L. 116/2025]

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000;

Art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018 e modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni;

- **Art. 727-*bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** [modificato dalla Legge 82/2025]

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

  Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

- **Art. 733-*bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** [modificato dalla Legge 82/2025] **–**

  Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro;

- **Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006** – Scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia;

- **Art. 255-bis D. Lgs. 152/2006 - Abbandono di rifiuti in casi particolari** [introdotto dal D.L. 116/2025]

  Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

  I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle

acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

- **Art. 255-ter D. Lgs. 152/2006 Abbandono di rifiuti pericolosi** [introdotto dal D.L. 116/2025]

  1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

  2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

  3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi;

- **Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** [modificato dal D.L. 116/2025]**,** quali: attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi;

- **Art. 256-bis D. Lgs. 152/2006 - Combustione illecita di rifiuti** [introdotto dal D.L. 116/2025]

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

  3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della

fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni;

- **Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 – Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee,** con particolare riferimento all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- **Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** [modificato dal D.L. 116/2025], con riferimento alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti;

  Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006 – Spedizione illegale di rifiuti, comma 1 [modificato dal D.L. 116/2025]

  1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi;
- **Art. 259-bis D. Lgs. 152/2006 – Aggravante dell'attività d'impresa** [introdotto dal D.L. 116/2025]

  Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- **Art. 259-ter D. Lgs. 152/2006 – Delitti colposi in materia di rifiuti** [introdotto dal D.L. 116/2025]

  1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi;
- **Art. 260-*bis* D. Lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti,** reato configurabile da un soggetto che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisca false

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Inoltre, il reato è compiuto dal trasportatore che ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda "Sistri - Area Movimentazione" e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda "Sistri - Area Movimentazione" fraudolentemente alterata;

- **Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006 – Sanzioni –** Superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- **Art. 1, 2, 3-*bis* e 6 L. n. 150/1992 – Violazioni in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica** – chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencati negli Allegati A, B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

  a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 lettera a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

  b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

  c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

  d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

  e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. È vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- **Art. 3 L. n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive -** La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato e integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge cessano il 31 dicembre 1999.Entro un anno dalla data in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla presente comma. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e impianti. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10;
- **Artt. 8 e 9 D. Lgs. n. 202/2007 - Inquinamento doloso e colposo causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare ad opera di navi -** Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso e/o cooperazione, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

Sul fronte della responsabilità amministrativa degli enti, il D.L. 116/2025 interviene sull'art. 25-undecies D.lgs. 231/01 inasprendo le sanzioni previste per i reati ambientali già inclusi e aggiungendovi le fattispecie di nuova introduzione di cui agli artt. 255-bis e 255-ter TUA e i reati di cui agli artt. 452-septies, 452-terdecies, 452-quaterdecies c.p. e 256-bis TUA. Vengono, infine, ampliati i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive in caso di condanna dell'ente per alcuni dei reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies.
Viene inoltre contemplata la sanzione di interdizione definitiva dall'attività se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente organizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti ovvero l'inquinamento doloso causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare ad opera di navi.

23.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute.

Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

23.3 Speak Up Line

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.
La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

24 PARTE SPECIALE P – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

La presente Parte Speciale "P" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di Impiego di lavoratori irregolari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – *duodecies* del Decreto.

24.1 Reati presupposto

L'art. 2 del D. Lgs. 109/2012 ha introdotto l'art. 25 *duodecies* del D. Lgs. n. 231/200 [modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, dal D.L. n. 20/2023 e dal D.L. 11 ottobre 2024, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 22, commi 2, alinea e lettere b) e d-bis) 5-ter e 6 e l'introduzione della lettera d-ter) all'art. 22, comma 2 e dei commi 2-bis, 2-ter e 5-quinquies all'art. 22; (con l'art. 1, comma 2) la modifica dell'art. 22 commi 2, alinea e lettere b) d-bis) e d-ter) 2-bis, 2-ter, 5-ter, 5-quinquies e 6. Convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187 (in G.U. 10/12/2024, n. 289) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 22, commi 2, lettere b) e d-ter) 2-ter, 5-quinquies e 6; (con l'art. 1, comma 2) la modifica dell'art. 22, commi 2, alinea, lettere b) d-bis) e d-ter) 2-bis, 2-ter, 5-ter e 6. Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023"]:

- **Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, del D. Lgs. n. 286/**1998 [modificato dalla Legge 161/2017 e dal D.L. 20/2023]**– Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** –

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- **Art. 22, comma 12-*bis*, del D. Lgs. n. 286/1998** [modificato dalla Legge 187/2024]**– Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** –

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale.

Per il reato di impiego di lavoratori irregolari si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote nel limite di 150 mila Euro.

24.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute. Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

24.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono

relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.

La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

25 PARTE SPECIALE Q – RAZZISMO E XENOFOBIA

La presente Parte Speciale "Q" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di Razzismo e Xenofobia.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – *terdecies* del Decreto.

25.1 Reati presupposto

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25-*terdecies* nel D. Lgs. 231/2001 [modificato dal D. Lgs. 21/2018] rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia», con il quale si prevede che:

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018]**

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

  a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

  b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

  È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

  Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

25.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute. Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

25.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.
La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

26 PARTE SPECIALE R – FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE

La presente Parte Speciale "R" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione di reati in competizioni sportive.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – *quaterdecies* del Decreto.

26.1 Reati presupposto

La Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014" estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

La Convenzione del Consiglio d'Europa si prefigge di «combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport», ponendosi altresì l'obiettivo di «prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali» e di «promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive» (art. 1 Conv.). Non solo. Seppur con il fine di attuare la Convenzione sopra indicata, la nuova fattispecie introdotta risulta pienamente in linea con la Legge n. 401/1989, nella quale emergeva con evidenza la necessità del Legislatore nazionale di «una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto»

L'Ente può rispondere per i reati sopra citati di "Frode in competizioni sportive" (art. 1 Legge 13/12/1989 n. 401) e di "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401). Tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 D. Lgs. 231/2001 «della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti» all'ente si può irrogare la sanzione pecuniaria fino a € 67.080 (260 quote) per le contravvenzioni e fino a € 774.500 (500 quote) per i delitti.

Per frode in competizioni sportive si intende ai sensi dei sopra citati articoli la fattispecie di reato di cui è responsabile «chiunque offre o promette denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo». Per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si intende il reato che punisce «Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario»; «chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano

(CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE)»; «Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità»; «Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo»; e chiunque partecipi a «giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904».

Il secondo comma prevede che «nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno» ossia: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

26.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute.

Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

26.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.

La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

27 PARTE SPECIALE S – REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale "S" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione di reati tributari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – quinquiesdecies del Decreto.

27.1 Reati presupposto

Con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (L. 157/2019), in vigore dallo scorso 25 dicembre, il Parlamento ha convertito in legge il c.d. Decreto Fiscale (DL 124/2019) che, tra le altre misure, aveva esteso la responsabilità 231 degli enti al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all' art. 2, co.1 del D. Lgs 74/2000.

Come prevedibile, la legge di conversione non solo ha confermato la rilevanza ex 231 del reato tributario considerato dal Decreto Fiscale, ma ha esteso tale forma di responsabilità anche ad altri reati tributari, introducendo, nel corpo del D. Lgs 231/2001, il nuovo art. 25 quinquiesdecies.

Infine a pochi mesi dal Decreto Fiscale (convertito dalla Legge 157/2019), il D. Lgs. 75/2020 (in vigore dal 30 Luglio 2020) estende nuovamente il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'Ente; in particolare si vengono a inserire proprio all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001, con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, nuove fattispecie di reato (dichiarazione infedele ex art. 4 del D. Lgs. 74/2000, omessa dichiarazione ex art. 5 del D. Lgs. 74/2000 e indebita compensazione ex art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000. Tuttavia tali fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF (UE 2017/1371).

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 è costituito dai seguenti reati tributari (previsti cioè nel novellato D. Lgs. 74/2000) [articolo modificato dal D. Lgs. 87/2024]:

- **Art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

  1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

  2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

  1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

  a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

  b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

  3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

  1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

  2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

  2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili**

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- **Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione infedele* [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]**

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

- **Art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 - Omessa dichiarazione* [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]**

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

- **Art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000 - Indebita compensazione* [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. 87/2024]**

  1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

  2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

  2-*bis*. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

*Tali fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF

L'art. 25 *quinquiesdecies* del d.lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-*bis*, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
h) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
i) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
j) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

27.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute.

Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

27.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.

La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

28 PARTE SPECIALE T – REATI DI CONTRABBANDO

La presente Parte Speciale "T" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di contrabbando.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – sexiesdecies del Decreto.

28.1 Reato presupposto

Il D. Lgs. 75/2020 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-sexiesdecies rubricato "Contrabbando", che determinava la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 (Testo Unico della legislazione doganale) in materia doganale.

Il Decreto Legislativo 141/2024 attua la revisione della disciplina doganale nazionale, abrogando il D.P.R. 43/1973 e introducendo rilevanti modifiche del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nell'ambito della delega conferita al Governo con la Legge 111/2023 per la riforma complessiva del sistema fiscale. L'art. 25 sexiesdecies, rubricato "Contrabbando", non ricomprende più solamente i reati in materia doganale (in relazione ai quali viene modificato solo il riferimento normativo, cioè non più il T.U.L.D. (Testo Unico della Legge Doganale. D.P.R. 43/1973), bensì le nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione introdotte con tale modifica), ma anche i reati in materia di accise (disciplinati dal T.U.A., D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), prevedendo per entrambi la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quanto ai reati in materia doganale, il D. Lgs. 141/2024 introduce le nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione (v. artt. 48 e ss. del D. Lgs. 141/2024), delineando la nuova disciplina nazionale di riferimento in materia doganale e abrogando, come detto, il previgente T.U.L.D., nell'ottica di un riordino completo del sistema doganale italiano in conformità alle norme doganali dell'Unione Europea.

Rilevanti, tra le novità introdotte, sono le seguenti disposizioni:

- art. 78 D. Lgs. 141/2024 "Contrabbando per omessa dichiarazione" che si verifica quando non viene presentata la dichiarazione doganale;
- art. 79 D. Lgs. 141/2024 "Contrabbando per infedele dichiarazione" che si verifica quando viene presentata una dichiarazione doganale dolosamente errata così da incidere sull'applicazione della tariffa e sulla liquidazione dei diritti dovuti.

I reati in materia di accise previsti dal T.U.A. diventano, con tale modifica normativa, reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, il Decreto ha modificato l'art. 40 T.U.A., relativo alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici.

Le modifiche sono volte a ridurre il perimetro di applicazione delle sanzioni penali, ampliando contestualmente l'operatività delle sanzioni amministrative, mediante:

l'innalzamento del limite quantitativo di prodotto energetico sottratto all'accertamento e al pagamento dell'accisa (da 2.000 a 10.000 chilogrammi), al di sopra del quale trova applicazione la pena detentiva;
l'aumento della soglia quantitativa di prodotto energetico sottratto (da 100 a 1.000 chilogrammi), con esclusione del gas naturale, al di sotto della quale si applica la sanzione amministrativa;
l'innalzamento della soglia quantitativa di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa (da 5.000 a 10.000 metri cubi), rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa (già oggetto di depenalizzazione).

L'art. 25 *sexiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 è costituito dai seguenti reati di contrabbando (previsti cioè nel novellato D. Lgs. 141/2024**):**

- **Art. 78 D. Lgs. n. 141/2024 Contrabbando per omessa dichiarazione**

  È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

  a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;

  b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

  La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

- **Art. 79 D. Lgs. n. 141/2024 - Contrabbando per dichiarazione infedele**

  Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

- **Art. 80 D. Lgs. n. 141/2024 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine**

  È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

  a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;

  b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;

  c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

  La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

  a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'àncora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in

comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

- **Art. 81 D. Lgs. n. 141/2024) - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti**

  Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

- **Art. 82 D. Lgs. n. 141/2024 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**

  Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

- **Art. 83 D. Lgs. n. 141/2024 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento**

  Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

- **Art. 84 D. Lgs. n. 141/2024 - Contrabbando di tabacchi lavorati**

  Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

  I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

  Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

  a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

- **Art. 85 D. Lgs. n. 141/2024 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati**

  Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

  Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

  a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

  b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

  c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

  d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

  e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

- **Art. 86 D. Lgs. n. 141/2024 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati**

  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

  Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

  Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater,

62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- **Art. 87 D. Lgs. n. 141/2024 - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato**

  Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

- **Art. 88 D. Lgs. n. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando**

  Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

  Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

  a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

  b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

  c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

  d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

  e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

  Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

- **Art. 40 D. Lgs. n. 504/1995 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici**

  È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

  a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;

b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;

e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

- **Art. 41 D. Lgs. n. 504/1995 - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche**

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

- **Art. 43 D. Lgs. n. 504/1995 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche**

  È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

  a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

  b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

  Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

  L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

  Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

- **Art. 45 D. Lgs. n. 504/1995 - Circostanze aggravanti**

Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

- **Art. 46 D. Lgs. n. 504/1995 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni**

  È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

  a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;

  b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

  Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

  Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

  Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

L'art. 25-sexiesdecies prevede per questi casi:

- la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- un'aggravante per il caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi euro 100.000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);

L'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

28.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute.

Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

28.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.
La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

29 PARTE SPECIALE U – RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (Costituiscono presupposto gli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)

Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. non rientra nella applicazione della Legge 9/2013 di cui all´art. 12, che estende la responsabilità da reato ad ulteriori fattispecie in materia di adulterazione, commercio, ecc., aggiungendole nell'ambito della filiera degli Oli vergini d'oliva ad altre già previste in generale dall´art. 25-bis1 del 231/2001 (515, 516, 517 e 17-quater del c. p.).

29.1 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute.

Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

30 PARTE SPECIALE V – DELITTI IN MATERIA DI SRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (Articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021 e modificato dalla Legge 137/2023)

La presente Parte Speciale "V" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione di reati attraverso strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – *octies 1* e *octies 1, comma 2* del Decreto. La normativa, collocandosi nel solco attuativo della Direttiva (UE) n.2019/713 – relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti- introduce importanti modifiche non solo nel campo del diritto penale, ma anche sul fronte della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Nell'ottica di garantire un'adeguata tutela dei consumatori e di consolidare la fiducia nel mercato digitale, che rappresenta un *driver* sempre più rilevante della crescita economica globale, si inserisce il **D. Lgs. n. 184/2021**, entrato in vigore il 14 Dicembre 2021.

Lo sviluppo dell'economia digitale e di nuove tecnologie di pagamento *digital* ha però determinato anche un ampliamento delle *chance* di **frode**.

Per comprendere la portata applicativa del D. Lgs. 184/2021 è opportuno per l'organizzazione chiarire cosa si debba intendere per "*strumenti di pagamento diversi dai contanti*".

La definizione è contenuta nell'art. 1 dello stesso D. Lgs. 184/2021, ai sensi del quale per "*strumento di pagamento diverso dal contante*" deve intendersi "*ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*".

Si tratta, in altri termini, di mezzi di pagamento anche completamente dematerializzati, come gli strumenti di pagamento *digitali* aventi oggi una diffusione sempre più ampia. Tra questi, da segnalare, le apparecchiature o i dispositivi informatici che consentono trasferimento di denaro (come i POS più tradizionali, o i più recenti POS-Samup) o le piattaforme di pagamento (come l'*home banking*, Paypal, PagoPA, ecc.) o i servizi c.d. "m-payments" che consentono di effettuare operazioni di pagamento tramite smartphone o altri dispositivi mobili (es. Satispay, Google Pay, Amazon Pay, ecc.). La nozione, dunque, ha un perimetro molto ampio: contempla tutti i mezzi di pagamento che consentono di gestire flussi monetari in formato elettronico, nell'ottica di ricomprendervi anche nuovi canali, come le *app mobile* che consentono l'utilizzo di carte elettroniche prepagate, buoni pasto elettronici, carte carburante, e così via.

Infatti la Direttiva (UE) n.2019/713 adotta una definizione volutamente ampia (oltre che svincolata dal riferimento a specifiche soluzioni tecnologiche), che include ogni strumento idoneo ad assicurare un trasferimento di denaro elettronico o di valute virtuali, anche se strutturato in modo complesso (ossia, anche se composto da elementi che devono necessariamente operare in modo congiunto, come accade, ad es., nel caso in cui un pagamento tramite *app* possa essere disposto solo digitando anche una *password* segreta).

Coerentemente, dunque, sono esclusi dalla nozione tutti quegli strumenti e/o dispositivi che, da soli, non permettono al possessore di effettuare un trasferimento di denaro o valore monetario, o di dare avvio ad un ordine di pagamento, sicché il possesso dei medesimi, se ottenuto illecitamente, resterebbe privo di rilevanza ai fini della direttiva.

Inoltre, sempre l'art. 1 del D. Lgs. 184/2021 – rinviando alla categoria normativa di "*mezzi di scambio digitali*" – comprende anche le "valute digitali", individuate come "*una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente*". Il riferimento è, ad esempio, alle criptovalute come Bitcoin o Ethereum.

Parimenti, va precisato che, là dove uno strumento sia in grado di assolvere più funzioni (come appare evidente con riferimento ad alcune tipologie di *crypto-assets*), la Direttiva troverà applicazione solo limitatamente alla funzione di pagamento.

Come previsto dal D. Lgs. n. 184/2021, i nuovi reati-presupposto relativi agli strumenti di pagamento diversi dai contanti sono in grado di determinare la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231, se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa. Occorre dunque chiarire quali siano le condotte contemplate dalle fattispecie in esame.

Anzitutto, l'art. 493-ter c.p. ("*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*") incrimina la condotta di chi – con la finalità di trarne un profitto – utilizza, non essendone titolare, carte di pagamento o ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, nella definizione che abbiamo appena analizzato. La medesima disposizione punisce altresì chi falsifica o altera gli strumenti di pagamento già citati, oppure possiede, cede o acquisisce strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché gli ordini di pagamento prodotti con essi. Tra le condotte si può certamente ricondurre la manipolazione dei POS o l'impiego di carte prepagate rubate o l'utilizzo di app da parte di chi non ne sia titolare.

Vi è poi l'art. 493-quater c.p. ("*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*"), introdotto nel Codice penale proprio dal recente D. Lgs. 184/2021. Tale norma incrimina la produzione e varie condotte di "trasferimento" finalizzate a procurare per sé o per altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, siano costruiti principalmente per commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti. Tra le condotte incriminate vi è, ad esempio, quella di importazione di software destinati a realizzare truffe on-line.

Si deve considerare l'art. 640-ter comma c.p., per l'ipotesi aggravata della frode informatica che realizzi un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Pensiamo, ad esempio, alle frodi informatiche attuate tramite campagne di *phishing* che conducono ad operazioni di trasferimento di denaro l'ipotesi aggravata della frode informatica che realizzi un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

30.1 Reato presupposto

L'Art. 25-*octies.1* Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021, modificato dalla Legge 137/2023 e dal D. L. 19/2024], è costituito dai seguenti reati:

- **Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

  Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

  In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

  Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- **Art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

  In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme

di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- **Art. 640-ter c.p. - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale**

  Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

  La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

- **Art. 512-bis c.p. - Trasferimento fraudolento di valori** [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

  La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-*octies.1 comma 2*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021]

- **Altre fattispecie**

  Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

La forma più grave, prevista dal co. 1, lett. *a)*, riguarda l'ipotesi di cui all'art. 493-*ter*, per la quale è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. La seconda fattispecie, di cui al co. 2, lett. *b)*, accomuna i reati di cui all'art. 493-*quater* e 640-*ter* c.p., nella versione aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, stabilendo una sanzione pecuniaria sino a 500 quote. Infine, l'ipotesi meno grave, residuale, riguarda la commissione di «*ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti*». In questo caso l'ammontare della sanzione pecuniaria a carico dell'Ente è calibrato sulla diversa gravità del reato presupposto.

30.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute. Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

30.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.

La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

31 PARTE SPECIALE W – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (Articolo aggiunto dalla Legge n.22/2022 e modificato dalla Legge 6/2024)

La presente Parte Speciale "W" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione di reati contro il patrimonio culturale.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – septiesdecies del Decreto.

31.1 Reati presupposto

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale e le inserisce nel Codice penale con l'obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

La Legge si compone di 7 articoli attraverso i quali: i) colloca nel Codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra Codice penale e Codice dei beni culturali; ii) introduce nuove fattispecie di reato; iii) innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata; iv) introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali; v) interviene sull'articolo 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata; vi) modifica il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio; vii) modifica il comma 3 dell'art. 30 la Legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette.

Lo scopo di tali disposizioni è di ottenere un inasprimento del trattamento sanzionatorio innalzando le pene edittali vigenti rispetto ai corrispondenti delitti semplici, per conformarsi alla Convenzione di Nicosia, adottata dal Consiglio d'Europa il 19 Maggio 2017 e volta a "prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali", nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Siffatta Convenzione prevede che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. La Legge n.22/2022 potenzia gli strumenti investigativi per contrastare i reati contro il patrimonio culturale, per cui saranno possibili arresti in flagranza, processi per direttissima e intercettazioni anche per i reati contro il patrimonio e consente di avere uno strumento più efficace contro il traffico d'arte, fonte di finanziamento sempre più utilizzata da terrorismo e criminalità organizzata.

31.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute.

Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

31.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.

La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite la *Speak Up Line*, in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

32 PARTE SPECIALE X – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (Articolo aggiunto dalla Legge n.22/2022)

La presente Parte Speciale X" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione di reati contro il patrimonio culturale.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – *duodevicies* del Decreto.

32.1 Reati presupposto

Come già detto in precedenza la Legge 9 Marzo 2022, n. 22 introduce tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche oltre all'art. 25-*septiesdecies*, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" anche l'art. 25-*duodevicies*, rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

La novella legislativa opera una profonda riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, apportando significative modifiche al Codice penale e alla disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti, anche alla luce degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali adottata a Nicosia il 19 maggio 2017.

La Convenzione, ratificata dall'Italia con Legge 21 gennaio 2022, n. 6, si propone di prevenire e contrastare la distruzione, il danneggiamento e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali e promuovendo, altresì, la cooperazione internazionale sul tema

L'art. 25-*septiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 estende la punibilità delle persone giuridiche nel cui interesse e/o vantaggio risultino commessi i delitti a tutela del patrimonio culturale.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, la riforma prevede, altresì, l'applicazione all'Ente delle sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001, tra cui l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a due anni.

Con specifico riferimento all'art. 25-*duodevicies*, che fonda la responsabilità delle persone giuridiche in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici è, invece, prevista la sola applicazione all'Ente della sanzione amministrativa pecuniaria.

Infine, nell'ipotesi in cui l'Ente o una sua unità organizzativa venga "stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti", troverà applicazione la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

32.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute.

Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

32.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.
La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite *la Speak Up Line,* in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

33 PARTE SPECIALE Y – DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (Articolo aggiunto dalla Legge n.82/2025)

La presente Parte Speciale Y" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti al fine di prevenire il rischio di commissione di reati contro gli animali. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – *undevicies* del Decreto.

33.1 Reati presupposto

La Legge 6 Giugno 2025, n. 25 introduce tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche l'art. 25-undevicies, rubricato "Delitti contro gli animali".

L'intervento legislativo fa seguito alla Legge costituzionale 11 febbraio 2022, che ha introdotto all'art. 9 della Costituzione la tutela degli animali come principio fondamentale ("La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"). L'obiettivo della novella è duplice: da un lato, rafforzare il sistema sanzionatorio contro le condotte lesive del benessere animale; dall'altro, allineare la normativa penale italiana agli standard europei e internazionali in materia di protezione degli animali.

Sotto il profilo penalistico, la Legge apporta rilevanti modifiche al Titolo IX-*bis* del libro II del Codice penale, che viene significativamente rubricato come "Dei delitti contro gli animali". È quindi abbandonata la precedente dizione centrata sul sentimento umano verso gli animali (testualmente "Dei delitti contro il sentimento per gli animali").

Le pene per le fattispecie già esistenti sono inasprite. Ad esempio, per l'uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.) la reclusione minima passa da quattro mesi a sei, mentre quella massima da due a tre anni, con un significativo aumento anche della multa, che precedentemente non era prevista e che ora va dai 5.000 euro ai 30.000 euro. Vengono inoltre introdotte nuove circostanze aggravanti (art. 544-*septies* c.p. "se i fatti sono commessi alla presenza di minori" o "nei confronti di più animali" o se l'autore "diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso") e innovazioni in ambito processuale, come la possibilità di affidamento definitivo dell'animale sequestrato alle associazioni protezionistiche (art. 260-*bis* c.p.p.).

L'art. 25-*undevicies* del D. Lgs. n. 231/2001 estende la punibilità delle persone giuridiche nel cui interesse e/o vantaggio risultino commessi i delitti contro gli animali.

Qualora riconosciuta la responsabilità dell'ente derivante da uno di questi reati, si rende applicabile la **sanzione pecuniaria** da 25.800 a 774.500 euro (artt. 25-*undevicies* e 10, co. 3, D. Lgs. 231/2001).

Sono contemplate anche le **sanzioni interdittive** (interdizione dall'attività, sospensione di licenze o concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da finanziamenti e revoca di agevolazioni, oltre al divieto di pubblicizzare beni o servizi) fino a due anni (artt. 25-*undevicies* e 9 D. Lgs. 231/2001).

33.2 Obblighi informativi verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito, in capo a tutti i dipendenti e ai soggetti legati a qualsiasi titolo alla Società, l'obbligo di informare l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito o ad atti che si configurino come violazioni del Modello o delle prescrizioni ivi contenute.

Eventuali violazioni del Modello saranno perseguite dalla Società sulla base di quanto definito al capitolo 7 del presente Modello, "Sistema Sanzionatorio".

33.3 *Speak Up Line*

È possibile porre una domanda o sollevare dubbi tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line*, registrandosi sul sito www.rolls-royce.com/speakupline e compilando un modulo online oppure chiamando il numero di telefono relativo al proprio paese. Si tratta di un servizio gestito in maniera indipendente attraverso la piattaforma NAVEX, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, in diverse lingue.
La domanda o il dubbio viene inoltrato al Team per l'etica e la compliance, dove l'esperto in materia più indicato indagherà o risponderà a ogni dubbio. Domande e dubbi possono essere trattati in forma anonima, ma per la buona riuscita dell'indagine è bene poter parlare in modo diretto per raccogliere tutte le informazioni del caso. Possono esserci restrizioni sulla presentazione di un problema tramite *la Speak Up Line,* in quanto le leggi locali di alcuni Paesi potrebbero imporre delle limitazioni ai tipi di segnalazione che è possibile effettuare tramite la Rolls-Royce *Speak Up Line* e alla possibilità di mantenere l'anonimato. La Rolls-Royce *Speak Up Line* fornisce tutti i dettagli in merito alle limitazioni; si veda inoltre quanto descritto al paragrafo 5 *Whistleblowing* e relativi sottoparagrafi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "segnalazioni" *Whistleblowing*.

34 PARTE SPECIALE Z – ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2023/1114 DEL PARLMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 31 MAGGIO 2023, RELATIVO AI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 1093/2010 E (UE) N. 1905/2010 E LE DIRETTIVE 2013/36/UE E 2019/1927/UE (Articolo aggiunto dal D. Lgs. 129/2024)

Il D. Lgs. 129/2024 nell'introdurre sanzioni penali per chiunque effettui in maniera abusiva le attività di offerta al pubblico di token, prestazione di servizi per le cripto attività, emissione di token di moneta elettronica in violazione della disciplina di cui al REG UE 2023/1114, ha altresì ampliato il novero delle condotte illeciti segnalabili nell'ambito del Whistleblowing ricomprendendovi, appunto, le violazioni del predetto REG UE 2023/1114 del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività. Con il D. Lgs. 129/2024 l'ordinamento italiano si è adeguato al c.d. Regolamento MICA, il Regolamento Europeo relativo ai mercati delle cripto-attività.

Il nuovo decreto, in materia di cripto-attività con riferimento:

- al Decreto 231:

  l'art. 34 del sopra citato provvedimento prevede sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli enti:

  - fino a 15 milioni,
  - o, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio, da soggetti in posizione apicale o da sottoposti, una delle violazioni previste dal citato Regolamento MICA.

Le condotte punite sono quelle aventi ad oggetto l'abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione di mercato commessi con riferimento alle attività di negoziazione di cripto-attività.

- al Decreto Whistleblowing (D. Lgs. 24/2023):
  - l'art, 41 del D. Lgs. 129/2024 estende l'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023: tra gli illeciti segnalabili, vengono incluse anche le violazioni al Regolamento MICA sui mercati delle cripto-attività.

In particolare, nell'ambito della responsabilità amministrativa sono stati inseriti i seguenti reati:

- **Art.34 D. Lgs. 129/2024 - Responsabilità dell'ente**

  L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:

  a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

  b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

- **Art. 89 regolamento (UE) 2023/1114) - Divieto di abuso di informazioni privilegiate**

Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.

Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un'altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:

a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o

b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.

Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;

b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente, dell'offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

- **Art. 90 regolamento (UE) 2023/1114 - Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate**

  Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.

  La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.

- **Art. 91 regolamento (UE) 2023/1114) - Divieto di manipolazione del mercato**

  A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

  Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:

  a) salvo che per motivi legittimi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:

  i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività;

  ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale;

  b) concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cripto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

  c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una o più cripto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.

  Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:

a) l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una cripto-attività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;

b) l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:

i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

ii) l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l'inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l'inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

c) l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.

Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. 129/2024, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di *assessment*, in quanto sebbene sia ampliato l'ambito di applicazione delle segnalazioni Whistleblowing, non vi sono attività dell'organizzazione correlabili, dal momento che Rolls-Royce Solutions Italia S.r.l. non opera all'interno di mercati di cripto-valute.